Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 353

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 24 dicembre 1981 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero del tesoro

Ministero della sanità

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1981, n. 757.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 1122, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 1122;

Veduta la rettorale n. 21750 del 30 gennaio 1981;

Considerata la necessità di provvedere alla rettifica del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1122;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 1122, è rettificato nel senso che nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche l'insegnamento di « istituzioni di politiche comparate » deve intendersi « istituzioni politiche comparate ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1981
Registro n. 123 *Istruzione, foglio n.* 376

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1981, n. 758.

Regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in sostituzione di quello approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 653.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, concernente « Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato » e il relativo regolamento di esecuzione;

Visti gli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Considerata la necessità di adeguare a sopravvenute esigenze il regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi dell'art. 8 del sopra citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 653;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il regolamento delle spese da farsi in economia da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 653, è sostituito da quello annesso al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1981
Atti di Governo, registro n. 37, *foglio n.* 14

REGOLAMENTO DELLE SPESE DA FARSI IN ECONOMIA DA PARTE DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.

Art. 1.

Possono eseguirsi in economia, da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, i seguenti servizi:

a) ordinari lavori di riparazione e manutenzione dei locali in uso all'amministrazione e relativi impianti;

b) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, di attrezzature e di macchine d'ufficio, qualora la competenza non sia del Provveditorato generale dello Stato;

c) acquisto e abbonamento a giornali e riviste, acquisto e rilegatura di libri, acquisto di stampe, di materiale di cancelleria, cartografico, per disegno e fotografie, qualora la fornitura di detti materiali non rientri nelle competenze del Provveditorato generale dello Stato;

d) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regio decreto 3 aprile 1926, n. 746;

e) lavori di stampa, tipografia litografia, riproduzioni fotografiche e fotostatiche di pubblicazioni, bollettino e circolari, in quanto non di competenza del Provveditorato generale dello Stato;

f) lavori di traduzione, da liquidarsi comunque su presentazione di fattura, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale, e lavori di copia da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a ditte commerciali nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;

g) spese per trasporti, spedizioni, imballaggio e facchinaggio;

h) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;

i) spese relative all'organizzazione di mostre, conferenze, convegni e riunioni, nonché al fitto dei locali occorrenti, sempre che non si possa disporre di locali demaniali;

l) spese di rappresentanza, con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537.

Art. 2.

L'esecuzione dei lavori e delle forniture di cui al precedente art. 1 è disposta dall'organo competente secondo le attribuzioni e nei limiti di cui all'art. 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e, in ogni caso, non oltre l'importo massimo di lire 30 milioni.

L'ordinazione dei lavori e delle forniture è effettuata mediante lettera od altro atto del committente.

Art. 3.

Per i lavori di riparazione, manutenzione e modifiche di cui all'art. 1, il cui importo si prevede superiore alle L. 480.000, saranno richiesti ad idonee ditte i preventivi dei lavori e della spesa occorrente.

Art. 4.

I lavori e le forniture di cui al precedente art. 2 sono soggetti a collaudo finale.

Il collaudo è eseguito da funzionari o impiegati nominati dal competente dirigente ovvero eseguito da uffici tecnici qualora occorra specifica competenza.

Se la spesa non supera le L. 1.000.000 è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato nominato dal dirigente competente.

In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle forniture.

Art. 5.

Le fatture e le note dei lavori dovranno essere esibite in duplice esemplare, l'originale da allegare al titolo di spesa e la copia da conservare in atti.

Per disporre il pagamento, le fatture e le note dei lavori dovranno essere munite del visto di regolarità del competente ufficio amministrativo, oltre che della dichiarazione di collaudo, nei casi previsti dal precedente art. 4 e corredate, ove occorra, della prescritta presa in carico o bolletta di inventario.

Art. 6.

Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede con ordinativi diretti sulle tesorerie ovvero — qualora le esigenze del servizio e l'interesse dell'amministrazione lo richiedano — mediante aperture di credito a favore del consegnatario cassiere, ai sensi dell'art. 6 ultimo comma, e dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, che approva il regolamento dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni statali.

Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive integrazioni e modificazioni.

Visto, *il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
LA MALFA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1981, n. 759.

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691 - Trasferimento alla provincia di Trento del museo storico italiano della guerra di Rovereto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per i beni culturali ed ambientali e delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

All'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, sono soppresse le parole: « ad eccezione del museo storico italiano della guerra di Rovereto ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — SCOTTI — FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1981
Atti di Governo, registro n. 37, *foglio n.* 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1981, n. 760.

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, in materia di proporzionale nei ruoli del personale degli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Al fine di assicurare al gruppo linguistico ladino l'effettiva attribuzione della quota ad esso spettante, le frazioni inferiori all'unità, risultanti nelle singole amministrazioni e carriere, possono essere assommate per il raggiungimento dei quozienti interi, da utilizzare, nell'ambito delle intese di cui sopra, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 17 del presente decreto ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846, è sostituito dal seguente:

« L'indennità decorre dal giorno del superamento dell'esame per il personale già in servizio e da quello di assunzione in servizio per il personale di nuova nomina ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1981
Atti di Governo, registro n. 37, foglio n. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1981, n. **761.**

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 19 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione speciale per le norme di attuazione prevista dal secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo comma, sono soppresse le parole « nonchè in materia di scuola popolare »;

al secondo comma, le parole « delle scuole di istruzione elementare e secondaria, nonchè di scuola popolare, della provincia di Bolzano » sono soppresse e sostituite dalle seguenti « di cui al successivo art. 12 ».

Art. 2.

All'art. 4, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, le parole « nonchè di scuole popolari » sono soppresse e sostituite dalle seguenti « nonchè dei corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio ».

Art. 3.

All'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per l'insegnamento della seconda lingua è richiesta una adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento della scuola in cui si presta servizio, da accertarsi a norma del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Nei confronti del personale non di ruolo il relativo attestato conserva validità oltre il sesto anno dalla data del conseguimento, anche ai fini dell'accesso al ruolo, sempreché gli interessati continuino a prestare servizio in qualità di docenti non di ruolo o si trovino inclusi nelle relative graduatorie.

L'accertamento di cui al precedente comma è richiesto anche per l'esercizio della funzione ispettiva di cui al successivo art. 14.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 47, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 ».

Art. 4.

All'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, l'ultimo periodo del terzo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

« Nelle scuole secondarie i competenti organi della scuola stabiliscono le modalità relative all'uso della lingua ladina quale strumento d'insegnamento e sono autorizzati ad istituire corsi integrativi per l'insegnamento della lingua e cultura ladina ».

Art. 5.

All'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono aggiunti i seguenti commi:

« La provincia dispone idonei interventi per adeguare la preparazione scolastica, secondo i programmi d'insegnamento di cui al precedente primo comma, degli studenti cittadini italiani provenienti da scuole funzionanti fuori della provincia di Bolzano.

La modifica dei programmi di cui al precedente primo comma è da intendere nel senso che può riguardare anche gli orari d'insegnamento ».

Art. 6.

All'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo comma, le parole « delle scuole popolari » sono soppresse e sostituite dalle seguenti « dei corsi di cui al precedente art. 4, primo comma »;

al secondo comma, è aggiunto il seguente periodo « Il personale docente di seconda lingua, italiana o tedesca, della scuola secondaria è ammesso a parteci-

pare ai concorsi a posti di preside delle corrispondenti scuole, rispettivamente, in lingua italiana o in lingua tedesca »;

l'ultimo comma è soppresso e sostituito dai seguenti commi:

« Ai ruoli di cui al precedente secondo comma possono accedere anche i cittadini appartenenti al gruppo ladino in possesso del prescritto titolo di studio o di abilitazione secondo l'ordinamento vigente, i quali abbiano superato le prove di cui all'ultimo comma del presente articolo ed abbiano conseguito un titolo di studio finale rilasciato da una scuola secondaria superiore delle località ladine oppure da una scuola secondaria superiore nella quale l'insegnamento è impartito nella stessa lingua in cui dovranno svolgere la loro attività.

L'accesso ai ruoli del personale ispettivo e direttivo delle scuole delle località ladine è riservato al personale di ruolo in servizio nelle predette scuole che sia in possesso dei prescritti requisiti.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente norma, per l'accesso all'insegnamento nelle scuole secondarie delle località ladine è richiesta la conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina, da comprovare, per le lingue italiana e tedesca, ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e, per quella ladina, mediante un colloquio da svolgere davanti ad apposita commissione nominata dall'intendente scolastico delle scuole delle località ladine ».

Art. 7.

All'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono apportate le seguenti modifiche:

dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti commi:

« L'orario obbligatorio d'insegnamento degli insegnanti appartenenti ai ruoli di cui alle lettere *c*) e *d*) del precedente primo comma è di 18 ore settimanali, che costituiscono posto d'insegnamento per la determinazione degli organici dei predetti ruoli.

Nei casi nei quali non sia possibile costituire un posto d'insegnamento ai sensi del precedente comma, alla copertura delle ore residue si provvede, ove necessario, mediante la nomina di personale docente non di ruolo »;

il quarto comma è soppresso;

i commi sesto, settimo ed ottavo sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

« Gli aspiranti ad un posto non di ruolo di cui alle lettere *a*) e *c*) del primo comma, che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio in un istituto di lingua diversa da quella in cui dovranno svolgere la loro attività, oppure in un istituto delle località ladine, debbono superare un esame consistente in prove scritte ed orali sulla conoscenza della lingua e letteratura italiana e della relativa didattica, in conformità dei programmi vigenti per il conseguimento dei diplomi di abilitazione rilasciati da istituti magistrali con lingua di insegnamento italiana.

Gli aspiranti ad un posto non di ruolo di cui alle lettere *b*) e *d*) del primo comma, che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio di un istituto di lingua diversa da quella in cui dovranno svolgere la loro attività, oppure in un istituto delle località ladine, debbono superare un esame consistente in prove scritte ed orali sulla conoscenza della lingua e letteratura tedesca e della relativa didattica, in conformità dei programmi vigenti per il conseguimento dei diplomi di abilitazione rilasciati da istituti magistrali con lingua d'insegnamento tedesca.

Gli esami di cui ai precedenti due commi si svolgono davanti ad apposita commissione nominata rispettivamente dal sovraintendente scolastico e dal competente intendente scolastico.

Gli aspiranti ad un posto non di ruolo di cui alla lettera *e*) del primo comma debbono dimostrare di conoscere le lingue italiana, tedesca e ladina mediante esame da svolgersi innanzi ad apposita commissione nominata dall'intendente delle predette scuole.

I programmi di esame dei concorsi a posti di ruolo nelle scuole elementari delle località ladine debbono assicurare l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina ».

Art. 8.

L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, è soppresso e sostituito dal seguente:

« Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relative all'insegnamento della seconda lingua nelle scuole della provincia di Bolzano sono istituiti due posti di ispettore tecnico periferico di cui uno per il settore dell'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole elementari e secondarie in lingua italiana e l'altro per il settore dell'insegnamento della lingua italiana nelle scuole elementari e secondarie in lingua tedesca.

I predetti ispettori tecnici sono assegnati rispettivamente presso la sovrintendenza scolastica e presso l'intendenza scolastica delle scuole di lingua tedesca.

Ai concorsi per l'accesso ai posti di cui al primo comma sono ammessi, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente i docenti di seconda lingua tedesca nonché i direttori didattici e i presidi delle scuole in lingua tedesca ovvero i docenti di seconda lingua italiana nonchè i direttori didattici e i presidi delle scuole in lingua italiana ».

Art. 9.

Gli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono soppressi e sostituiti dal seguente:

« In relazione al particolare ordinamento scolastico della provincia di Bolzano, la funzione ispettiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è svolta distintamente per la scuola in lingua italiana, per quella in lingua tedesca e per quella delle località ladine in relazione all'esigenza di assicurare l'approfondimento della complessiva problematica di ciascuna delle scuole suindicate.

A tal fine, nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono assegnati i seguenti posti di ispettore tecnico periferico:

a) per la scuola in lingua italiana:

un posto per la scuola elementare;

un posto per la scuola secondaria;

b) per la scuola in lingua tedesca:

due posti per la scuola elementare;

tre posti per la scuola secondaria;

c) per la scuola delle località ladine un posto per la scuola elementare.

Gli ispettori tecnici periferici sono assegnati rispettivamente presso la sovrintendenza scolastica, l'intendenza scolastica delle scuole in lingua tedesca e l'intendenza scolastica delle scuole delle località ladine.

I posti di cui al precedente secondo comma relativi alla scuola secondaria sono ripartiti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione d'intesa con la provincia, per i settori d'insegnamento previsti dal secondo comma del citato art. 119, assicurando, comunque, un posto al settore dell'insegnamento linguistico-espressivo.

Ai concorsi relativi ai posti di cui al precedente secondo comma è ammesso il personale direttivo e docente della rispettiva scuola in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Per le esigenze relative alla scuola secondaria, il sovrintendente e gli intendenti scolastici possono conferire incarichi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, anche per l'approfondimento di problematiche inerenti a particolari settori d'insegnamento. Il sovrintendente può altresì avvalersi degli ispettori tecnico-periferici operanti in provincia di Trento. L'intendente per le scuole delle località ladine parimenti può avvalersi dell'ispettore riservato alla scuola secondaria in lingua italiana e degli ispettori operanti in provincia di Trento quando trattasi di insegnamenti impartiti in lingua italiana, nonchè degli ispettori riservati alla scuola secondaria in lingua tedesca per gli insegnamenti impartiti nella lingua stessa ».

Art. 10.

All'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono soppressi il secondo e il terzo comma.

Art. 11.

All'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, è aggiunto il seguente comma:

« Per soddisfare esigenze di aggiornamento della lingua di insegnamento tedesca il Ministero della pubblica istruzione e la provincia provvedono d'intesa all'aggiornamento del personale della scuola in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, anche mediante la partecipazione del predetto personale ad iniziative di istituzioni pubbliche dei Paesi dell'area culturale di lingua tedesca, che siano ritenute rispondenti all'ordinamento scolastico della provincia di Bolzano ».

Art. 12.

All'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono apportate le seguenti modifiche:

al terzo comma, le parole « il trattamento economico di cui è provvisto » sono soppresse e sostituite dalle seguenti: « l'intero trattamento economico in godimento, comprese eventuali indennità »;

all'ultimo comma, le parole « primo dirigente » sono soppresse e sostituite dalle seguenti: « dirigente superiore ».

Art. 13.

L'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, è soppresso e sostituito dal seguente:

« In provincia di Bolzano i consigli di disciplina del personale docente della scuola elementare e della scuola media sono costituiti distintamente per la scuola in lingua italiana, per quella in lingua tedesca e per quella delle località ladine ».

Art. 14.

All'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, è soppresso l'ultimo comma.

Art. 15.

La provincia adotta i provvedimenti di cui agli articoli 3, commi terzo e quinto, e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, previa intesa con il Ministro della pubblica istruzione e fatti salvi i provvedimenti di competenza dello Stato concernenti l'utilizzazione del personale docente.

Art. 16.

Nell'esercizio delle proprie competenze nella materia disciplinata dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, la provincia istituisce uno o più istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, in relazione al particolare ordinamento scolastico vigente nella provincia stessa.

Per l'utilizzazione di personale della scuola negli istituti di cui al comma precedente, lo Stato, provvede ai sensi dell'art. 16, commi secondo, terzo, quinto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, per un numero di unità di comando da stabilire d'intesa con la provincia ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116.

Art. 17.

Le disposizioni contenute nell'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, si applicano anche ai cittadini italiani di madre lingua tedesca residenti in provincia di Bolzano, che abbiano conseguito nei Paesi dell'area culturale tedesca un titolo finale di studio in scuole corrispondenti a istituti italiani di istruzione secondaria di secondo grado non esistenti in provincia di Bolzano tra quelli con insegnamento in lingua tedesca.

La provincia, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, può adeguare le prove integrative e i programmi d'esame previsti dall'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, nonché le modalità di svolgimento delle prove stesse, al particolare ordinamento delle scuole con insegnamento in lingua tedesca.

Le competenze spettanti ai sensi del citato art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, al provveditore agli studi sono esercitate dall'intendente per la scuola in lingua tedesca.

Art. 18.

Su richiesta della provincia, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, dichiara la equipollenza dei titoli rilasciati all'estero per la specializzazione all'insegnamento nelle scuole aventi particolari finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, ivi comprese le scuole per non vedenti e sordomuti funzionanti nella provincia di Bolzano.

Art. 19.

Nell'assegnazione dei posti di personale direttivo delle scuole in lingua italiana della provincia di Bolzano hanno precedenza i candidati vincitori del concorso che abbiano sostenuto positivamente nel concorso stesso una prova relativa all'ordinamento giuridico-amministrativo locale, con particolare riguardo all'ordinamento scolastico.

Art. 20.

I provvedimenti relativi al personale insegnante previsti dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono adottati dai competenti organi dello Stato, salva ulteriore autorizzazione della provincia riferita alla compatibilità di ciascuna iniziativa con le generali esigenze del servizio.

Art. 21.

Il personale direttivo e docente delle scuole elementari e secondarie della provincia di Bolzano può chiedere il trasferimento nell'ambito o fuori della provincia, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il personale docente appartenente ai ruoli di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, può chiedere il trasferimento rispettivamente nei ruoli previsti dalle lettere *a*) e *b*) dello stesso art. 13, dopo una permanenza di quattro anni nel ruolo di appartenenza e nel limite del 30% del numero complessivo dei docenti di ruolo di seconda lingua in ciascuno dei due ruoli.

Il personale docente di cui al precedente comma, qualora ottenga il trasferimento in altra provincia, non può chiedere di essere trasferito nei ruoli di cui alle lettere *a*) o *b*) del citato art. 13, se non sia trascorso lo stesso periodo di quattro anni dalla nomina rispettivamente nel ruolo di cui alle lettere *c*) o *d*).

Il personale docente di seconda lingua, italiana o tedesca, delle scuole secondarie può chiedere il trasferimento nelle cattedre di materie letterarie delle corrispondenti scuole rispettivamente in lingua italiana o in lingua tedesca, purché in possesso della prescritta abilitazione, dopo una permanenza di quattro anni nel ruolo di appartenenza e nel limite del 30 per cento del numero complessivo dei docenti di ruolo delle rispettive cattedre di seconda lingua.

Il personale direttivo e docente delle scuole elementari e secondarie di altra provincia può chiedere il trasferimento nelle scuole della provincia di Bolzano, secondo le disposizioni vigenti in materia: per i trasferimenti nei posti direttivi o d'insegnamento in lingua tedesca delle scuole elementari è richiesto il superamento delle prove d'esame di cui all'art. 13, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, qualora l'interessato abbia conseguito il titolo di studio per l'accesso al ruolo del personale docente in un istituto in lingua italiana; per i trasferimenti nei posti di insegnamento relativi al ruolo di cui alla lettera *e*) dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, è richiesto il superamento delle prove d'esame di cui al medesimo art. 13, comma nono; per i trasferimenti nei posti direttivi e nelle cattedre in lingua tedesca delle scuole secondarie è richiesto il possesso, per il personale direttivo, dell'abilitazione all'insegnamento, conseguita in lingua tedesca, per una delle discipline impartite nel tipo di scuola di titolarità, e, per il personale docente, della abilitazione all'insegnamento, conseguita in lingua tedesca, relativa alla cattedra di titolarità.

I trasferimenti previsti nel presente articolo avvengono nel rispetto del principio di cui all'art. 19, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, che prevedono il possesso di particolari requisiti per l'accesso ai ruoli.

Art. 22.

Le cattedre di seconda lingua tedesca, nelle scuole secondarie in lingua italiana, sono coperte mediante concorsi riservati, ai sensi dell'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a docenti di madre lingua tedesca, da indire per la copertura, prima, delle cattedre vacanti e assegnate a personale non di ruolo e, poi, gradualmente, su richiesta della provincia, delle cattedre sulle quali presta servizio personale di ruolo di madre lingua italiana.

Le cattedre vengono assegnate ai vincitori dei predetti concorsi a partire da quelle coperte dai docenti con minore anzianità di ruolo, i quali passano d'ufficio, nella sede richiesta, anche senza il possesso della specifica abilitazione ed eventualmente in soprannumero, all'insegnamento di materie letterarie rispettivamente nella scuola media o negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana in relazione al grado di scuola di appartenenza. I docenti, che si trovino in soprannumero, sono utilizzati nella sede richiesta secondo le vigenti disposizioni.

Art. 23.

Il termine di tre anni per la validità del colloquio relativo all'accertamento della conoscenza della lingua italiana o della lingua tedesca fissato nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, è prorogato di altri tre anni, anche ai fini dell'accesso al ruolo.

Art. 24.

In provincia di Bolzano l'insegnamento della religione, secondo le consolidate tradizioni locali, è compreso nella programmazione educativa della scuola definita nel rispetto delle competenze della provincia ed è impartito, sia nella scuola elementare che in quella secondaria, da appositi docenti che siano sacerdoti oppure religiosi oppure laici riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano, nominati dall'autorità scolastica competente d'intesa con l'ordinario stesso.

L'insegnamento di cui al comma precedente è impartito — salva la rinuncia che, nell'esercizio della propria libertà di coscienza, venga manifestata dall'interessato — per il numero di ore previsto dall'ordinamento scolastico e comunque per non meno di un'ora settimanale; nella scuola dell'obbligo possono essere stabilite fino a due ore settimanali.

A ciascun docente è assegnato un numero di ore settimanali non superiore a diciotto nella scuola elementare e a quindici nella scuola secondaria. Le predette ore settimanali costituiscono posto orario ai fini dell'intero trattamento economico spettante.

Art. 25.

L'art. 53, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applica anche agli insegnanti di religione nelle scuole elementari della provincia di Bolzano, in possesso dei requisiti ivi previsti, con riferimento al livello retributivo attribuito al personale docente appartenente a detto ordine di scuole.

Art. 26.

Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relative all'insegnamento religioso nelle scuole della provincia di Bolzano, il sovrintendente scolastico per la scuola in lingua italiana e gli intendenti scolastici per le scuole in lingua tedesca e per quelle delle località ladine conferiscono incarichi ispettivi, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 119 dello stesso decreto, ad uno degli insegnanti di religione in servizio nelle predette rispettive scuole, il quale sia ritenuto idoneo dall'ordinario diocesano anche per le suddette funzioni.

Art. 27.

Il ruolo istituito con l'art. 5 del regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127, integrato dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 555, è trasformato in ruolo ad esaurimento. I relativi posti sono soppressi con la cessazione, per qualsiasi causa, dal servizio dei docenti ad essi assegnati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 28.

Per gli oneri a carico del bilancio dello Stato, derivanti dall'applicazione del presente decreto, si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — BODRATO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1981
Atti di Governo, registro n. 37, *foglio n.* 15

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 dicembre 1981.

Assoggettamento della S.p.a. Salvarani in Baganzola di Parma, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Vista la sentenza in data 12 dicembre 1981 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Salvarani, con sede in Baganzola di Parma, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dall'art. 1 del decreto-legge n. 26 citato;

Ritenuto che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché sia disposta l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Salvarani e sia autorizzata la continuazione all'esercizio dell'impresa per anni due;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Salvarani, con sede in Baganzola di Parma, è posta in amministrazione straordinaria secondo le norme del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario l'avv. Giuseppe Contino, nato a Bologna il 16 febbraio 1925.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Sole 24 Ore, Il Resto del Carlino.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 dicembre 1981

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

(7335)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 novembre 1981.

Istituzione dei buoni postali fruttiferi nei tagli da lire 2.000.000 e da L. 5.000.000.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1241, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, che approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1981;

Vista la deliberazione n. 438 del 5 giugno 1976 del comitato centrale dei buoni postali fruttiferi, che approva l'istituzione dei buoni nei tagli da 2.000.000 e 5.000.000 di lire;

Decreta:

Art. 1.

Agli attuali tagli dei buoni postali fruttiferi della serie distinta con la lettera « O », emessi ai sensi del decreto ministeriale 15 giugno 1981, sono aggiunti i tagli da L. 2.000.000 e da L. 5.000.000.

Ai buoni dei nuovi tagli vengono applicate le norme stabilite per i buoni di serie « O » attualmente in corso di emissione, anche per quanto riguarda le misure e la decorrenza degli interessi, riportati nell'allegata tabella, dovuti agli intestatari.

Art. 2.

I buoni postali fruttiferi dei nuovi tagli vengono stampati:

recto: due colori a stampa calcografica su due tonalità di verde per il taglio da 2.000.000 di lire e su due tonalità di rosso per il taglio da 5.000.000 di lire; due colori a stampa litografica nero per le leggende e verde chiaro per il fondino del taglio da 2.000.000 di lire, o rosa per il fondino del taglio da 5.000.000 di lire;

verso: in colore a stampa litografica per il testo e la tabella, verde oliva per il taglio da 2.000.000 di lire e rosso porpora scuro per il taglio da 5.000.000 di lire.

A stampa calcografica è riportata, a sinistra del recto del buono, una composizione allegorica dell'abbondanza raffigurante un uomo alato seduto che sorregge una cornucopia ricolma di vari frutti. Tale composizione è tratta dal monumento a Maria D'Aragona attribuito ad Antonio Rossellino o Benedetto da Maiano.

La composizione è raccordata con un fondino a linee ondulate, formante una raggiera alla cornice che racchiude la composizione grafica del titolo. Le altre caratteristiche tecniche sono le stesse stabilite dalle norme in vigore per gli attuali buoni dei tagli da lire 500.000 e da L. 1.000.000.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1981

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1981
Registro n. 42 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 149

BUONO DA L. 2.000.000

	Entro il 1° anno	L. 2.000.000			
9 %	dopo il 1° anno	» 2.180.000	più L.	32.700	per ogni successivo bimestre maturato
	dopo il 2° anno	» 2.376.200	più »	35.643	Id.
	dopo il 3° anno	» 2.590.058	più »	56.117	Id.
13 %	dopo il 4° anno	» 2.926.765	più »	63.413	Id.
	dopo il 5° anno	» 3.307.245	più »	71.656	Id.
	dopo il 6° anno	» 3.737.186	più »	80.972	Id.
	dopo il 7° anno	» 4.223.021	più »	91.498	Id.
	dopo l'8° anno	» 4.772.013	più »	119.300	Id.
15 %	dopo il 9° anno	» 5.487.816	più »	137.195	Id.
	dopo il 10° anno	» 6.310.988	più »	157.774	Id.
	dopo l'11° anno	» 7.257.636	più »	181.441	Id.
	dopo il 12° anno	» 8.346.282	più »	208.657	Id.
	dopo il 13° anno	» 9.598.224	più »	239.955	Id.
	dopo il 14° anno	» 11.037.958	più »	275.949	Id.
	dopo il 15° anno	» 12.693.652	più »	338.497	Id.
16 %	dopo il 16° anno	» 14.724.636	più »	392.657	Id.
	dopo il 17° anno	» 17.080.578	più »	455.482	Id.
	dopo il 18° anno	» 19.813.470	più »	528.359	Id.
	dopo il 19° anno	» 22.983.625	più »	612.896	Id.
	dopo il 20° anno	» 26.661.006	più »	710.960	per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione.

BUONO DA L. 5.000.000

	Entro il 1° anno	L. 5.000.000			
9 %	dopo il 1° anno	» 5.450.000	più L.	81.750	per ogni successivo bimestre maturato
	dopo il 2° anno	» 5.940.500	più »	89.107	Id.
	dopo il 3° anno	» 6.475.145	più »	140.294	Id.
13 %	dopo il 4° anno	» 7.316.913	più »	158.533	Id.
	dopo il 5° anno	» 8.268.112	più »	179.142	Id.
	dopo il 6° anno	» 9.342.967	più »	202.431	Id.
	dopo il 7° anno	» 10.557.553	più »	228.746	Id.
	dopo l'8° anno	» 11.930.034	più »	298.251	Id.
15 %	dopo il 9° anno	» 13.719.540	più »	342.988	Id.
	dopo il 10° anno	» 15.777.471	più »	394.436	Id.
	dopo l'11° anno	» 18.144.091	più »	453.602	Id.
	dopo il 12° anno	» 20.865.705	più »	521.642	Id.
	dopo il 13° anno	» 23.995.561	più »	599.889	Id.
	dopo il 14° anno	» 27.594.895	più »	689.872	Id.
	dopo il 15° anno	» 31.734.130	più »	846.243	Id.
16 %	dopo il 16° anno	» 36.811.590	più »	981.642	Id.
	dopo il 17° anno	» 42.701.445	più »	1.138.705	Id.
	dopo il 18° anno	» 49.533.676	più »	1.320.898	Id.
	dopo il 19° anno	» 57.459.065	più »	1.532.241	Id.
	dopo il 20° anno	» 66.652.515	più »	1.777.400	per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione.

(7256)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 dicembre 1981.

Autorizzazione all'ospedale « S. Anna » di Como al solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ospedale « S. Anna » di Como in data 12 aprile 1979 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 19 maggio 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 7 ottobre 1981;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra menzionata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale « S. Anna » di Como, divisioni: *A* e *B* di chirurgia generale, è autorizzato alle attività di:

a) solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di cui al punto *a*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie delle divisioni *A* e *B* di chirurgia generale dello ospedale « S. Anna » di Como dai seguenti sanitari:

Peruzzo prof. Luciano, primario chirurgo di ruolo della divisione *A* di chirurgia generale;

Ferraris dott. Paolo, aiuto di ruolo della divisione *A* di chirurgia generale;

Ducci dott. Giancarlo, aiuto di ruolo della divisione *A* di chirurgia generale;

Savio dott. Stefano, assistente di ruolo della divisione *A* di chirurgia generale;

Javicoli dott. Nicola, assistente di ruolo della divisione *A* di chirurgia generale;

De Nunno prof. Theo, primario chirurgo di ruolo della divisione *B* di chirurgia generale;

Dotti dott. Giancarlo, aiuto chirurgo di ruolo della divisione *B* di chirurgia generale;

Malaspina dott. Corrado, assistente chirurgo di ruolo della divisione *B* di chirurgia generale;

Ronchetti dott. Walter, assistente chirurgo di ruolo della divisione *B* di chirurgia generale.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di rene da cadavere.

Art. 5.

Il presidente dell'ospedale « S. Anna » di Como è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(7261)

DECRETO 9 dicembre 1981.

Autorizzazione agli ospedali riuniti di Bergamo al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata in data 23 maggio 1979, dal presidente degli ospedali riuniti di Bergamo, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 19 maggio 1981;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 7 ottobre 1981;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione all'espletamento delle operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

Gli ospedali riuniti di Bergamo, divisione di oculistica, sono autorizzati alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la camera operatoria della divisione di oculistica degli ospedali riuniti di Bergamo dai seguenti sanitari:

Battistini prof. Antonio, primario della divisione di oculistica;

Nozza dott. Mario, aiuto della divisione di oculistica;

Garufi dott. Carmelo, assistente della divisione di oculistica;

Giannitti dott. Giorgio, assistente incaricato della divisione di oculistica;

Nozza dott.ssa Alba, assistente interino della divisione di oculistica;

Cattozzo dott. Maurizio, assistente incaricato della divisione di oculistica.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente degli ospedali riuniti di Bergamo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(7260)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 11 novembre 1981.

Impegno della somma complessiva di lire 344 miliardi, per l'esercizio 1981, a favore dei soggetti destinatari della regione Campania, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 139605 del 7 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1981, registro n. 16, foglio n. 48, con il quale, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della sopracitata legge n. 219/81, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica viene istituito l'apposito cap. 7500, denominato « Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 », recante, per l'esercizio 1981, la competenza di lire 2.000 miliardi e la dotazione di lire 500 miliardi, in termini di autorizzazione di cassa;

Visto il decreto interministeriale Tesoro-Bilancio n. 152199 del 30 settembre 1981, in corso di registrazione, con il quale, per il corrente esercizio 1981, vengono stornate dal richiamato capitolo 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, le somme di lire 157,679 miliardi in termini di competenza e di lire 67,679 miliardi di autorizzazione di cassa, a favore delle ammi-

nistrazioni centrali, di cui alla delibera CIPE del 7 agosto 1981, emessa sulla base dei programmi, ex art. 4, sesto comma della sopracitata legge 219/81;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164;

Vista la delibera CIPE del 9 luglio 1981, con la quale è stato approvato il programma di interventi urgenti presentato dalla regione Campania;

Vista la nota n. 3/8191 del 6 ottobre 1981, del Ministro del bilancio e della programmazione economica, diretta al Ministero del tesoro;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 344 miliardi, per l'esercizio 1981, è impegnata a favore dei soggetti destinatari, per gli interventi urgenti, di cui al programma presentato dalla regione Campania ed approvato con la sopra menzionata delibera CIPE del 9 luglio 1981, come segue:

A) *Assegnazione, di cui alla riserva del 30% per le aree disastrate sotto indicate, di competenza dei comuni delle province di Avellino e Salerno, delle comunità montane, della regione Campania e delle amministrazioni provinciali di Avellino e Salerno.*

	Importi (in milioni)
Avellino	25.000
Bisaccia	5.500
Calabritto	10.000
Calitri	8.000
Caposele	10.000
Conza della Campania	10.000
Lioni	14.000
Morra De Sanctis	5.500
Salza Irpina	5.500
Sant'Angelo dei Lombardi	14.000
S. Mango sul Calore	5.500
S. Michele di Serino	5.500
Sant'Andrea di Conza	5.000
Senerchia	5.500
Solofra	5.500
Sorbo Serpico	5.500
Teora	5.500
Torella dei Lombardi	5.500
Castelnuovo di Conza	5.500
Colliano	8.000
Laviano	10.000
Romagnano al Monte	5.500
Ricigliano	5.500
Salvitelle	5.500
S. Gregorio Magno	10.000
Santomenna	5.500
Valva	5.500
Comunità montana « alta Irpinia »	1.000
Comunità montana « alto e medio Sele »	1.000
Comunità montana « Irno »	1.000
Comunità montana « Tanagro »	1.000
Comunità montana « Terminio-Cervialto »	1.000
Regione Campania, per interventi, ex art. 8, lettera *g*) della legge n. 219/81	4.440
Regione Campania, per interventi relativi al ripristino di beni culturali	1.350
Amministrazione provinciale di Avellino (di cui il 15% per interventi urgenti di edilizia scolastica)	6.210
Amministrazione provinciale di Salerno (di cui il 15% per interventi urgenti di edilizia scolastica)	5.000

B) *Assegnazioni relative agli altri interventi sottoindicati:*

	Importi (in milioni)
Regione Campania, per esigenze, di cui all'art. 60 della legge n. 219/81	6.002
Regione Campania, per interventi ex art. 8, lett. *g*) della legge n. 219/81	36.000
Regione Campania, per interventi relativi al ripristino di beni culturali	9.811
Amministrazione provinciale di Napoli (di cui il 60% per interventi urgenti di edilizia scolastica)	11.500
Amministrazione provinciale di Avellino (di cui il 10% per interventi urgenti di edilizia scolastica)	5.187
Amministrazione provinciale di Salerno (di cui il 10% per interventi urgenti di edilizia scolastica)	6.000
Amministrazione provinciale di Caserta (di cui il 20% per interventi urgenti di edilizia scolastica)	2.500
Amministrazione provinciale di Benevento (di cui il 10% per interventi urgenti di edilizia scolastica)	3.000

C) *Assegnazioni ai comuni sottoindicati per gli ospedali:*

	Importi (in milioni)
Comune di Sant'Angelo dei Lombardi	14.000
Comune di Ariano Irpino	4.000
Comune di Solofra	4.000
Comune di Monteforte Irpino	4.000
Comune di Oliveto Citra	4.000
Totale	344.000

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1981

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
LA MALFA

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1981
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 52

(7226)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Risultati delle elezioni di cui agli articoli 3 e 33 del regolamento elettorale e composizione nominativa dei comitati nazionali di consulenza per il quadriennio 22 ottobre 1981-21 ottobre 1985.

Il giorno 7 ottobre 1981 i componenti dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, eletti e nominati, a norma del regolamento elettorale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, hanno eletto, mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 33 del regolamento predetto, i dodici membri dei comitati nazionali di consulenza di cui alla lettera g) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

Lo spoglio delle schede ha dato i seguenti risultati:

Votanti	n.	125
Schede valide	»	124
Schede bianche	»	—
Schede nulle	»	1
Totale	n.	125

01 - *Comitato nazionale per le scienze matematiche*

Hanno riportato voti nell'ordine:

Gatteschi Luigi	n.	39	voti
Luccio Fabrizio	»	3	»

Pertanto Gatteschi Luigi, avendo riportato il maggior numero di voti, per un totale di n. 39, a norma del regolamento elettorale risulta eletto quale membro del comitato per le scienze matematiche di cui alla lettera g) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

02 - *Comitato nazionale per le scienze fisiche*

Hanno riportato voti nell'ordine:

Picozza Piergiorgio	n.	60	voti
Bernardini Carlo	»	33	»
Amman Ferdinando Maria	»	1	»

Pertanto Picozza Piergiorgio, avendo riportato il maggior numero di voti, per un totale di n. 60, a norma del regolamento elettorale risulta eletto quale membro del comitato per le scienze fisiche di cui alla lettera g) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

03 - *Comitato nazionale per le scienze chimiche*

Hanno riportato voti nell'ordine:

Cernia Enrico	n.	63	voti
Cipollini Romano	»	15	»
Di Pasquale Andrea	»	1	»

Pertanto Cernia Enrico, avendo riportato il maggior numero di voti, per un totale di n. 63, a norma del regolamento elettorale risulta eletto quale membro del comitato per le scienze chimiche di cui alla lettera g) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

04 - *Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche*

Hanno riportato voti nell'ordine:

Brancati Aldo	n.	61	voti
Martini Luciano	»	56	»
Giotti Alberto	»	48	»
Frontali Laura	»	21	»
De Carli Luigi	»	3	»

Pertanto Brancati Aldo e Martini Luciano, avendo riportato il maggior numero di voti, per un totale rispettivamente di n. 61 e n. 56, a norma del regolamento elettorale risultano eletti quali membri del comitato per le scienze biologiche e mediche di cui alla lettera g) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

05 - *Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie*

Ha riportato voti:

Funiciello Renato	n.	34	voti

Pertanto Funiciello Renato, avendo riportato voti, per un totale di n. 34, a norma del regolamento elettorale risulta eletto quale membro del comitato per le scienze geologiche e minerarie di cui alla lettera g) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

06 - *Comitato nazionale per le scienze agrarie*

Ha riportato voti:

Maracchi Giampiero	n.	64	voti

Pertanto Maracchi Giampiero, avendo riportato voti, per un totale di n. 64, a norma del regolamento elettorale risulta eletto quale membro del comitato per le scienze agrarie di cui alla lettera g) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

07 - *Comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura*

Hanno riportato voti nell'ordine:

Cecconi Vittorio	n.	45	voti
Corazza Giancarlo	»	25	»
Giuffré Rosario	»	18	»
Montalenti Giuseppe	»	5	»
Franchi Aldo	»	4	»
Cumo Maurizio	»	1	»

Pertanto Cecconi Vittorio, avendo riportato il maggior numero di voti, per un totale di n. 45, a norma del regolamento elettorale risulta eletto quale membro del comitato per le scienze d'ingegneria e di architettura di cui alla lettera g) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283;

08 - *Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche*

Hanno riportato voti nell'ordine:

Lazzeroni Romano	n.	48	voti
Dazzi Nino	»	41	»
Zoppi Sergio	»	23	»
Saitta Armando	»	14	»

Pertanto Lazzeroni Romano e Dazzi Nino, avendo riportato il maggior numero di voti, per un totale rispettivamente di n. 48 e n. 41, a norma del regolamento elettorale risultano eletti quali membri del comitato per le scienze storiche, filosofiche e filologiche di cui alla lettera g) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

09 - *Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche*

Hanno riportato voti nell'ordine:

Onida Francesco	n.	53	voti
Fiorot Dino	»	20	»
Ghezzi Giorgio	»	1	»

Pertanto Onida Francesco, avendo riportato il maggior numero di voti, per un totale di n. 53, a norma del regolamento elettorale risulta eletto quale membro del comitato per le scienze giuridiche e politiche di cui alla lettera g) dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

10 - *Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche*

Hanno riportato voti nell'ordine:

Bisogno Paolo	n.	49	voti
Franco Giampiero	»	32	»
Ardigò Achille	»	23	»
Marselli Gilberto	»	1	»

Pertanto Bisogno Paolo, avendo riportato il maggior numero di voti, per un totale di n. 49, a norma del regolamento elettorale risulta eletto quale membro del comitato per le scienze economiche, sociologiche e statistiche di cui alla lettera *g)* del l'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283.

Il giorno 22 ottobre 1981 i componenti dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, eletti, nominati e cooptati, a norma del citato regolamento elettorale, hanno eletto, in assemblea plenaria, i dodici membri del Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche, ai sensi dell'art. 3 del regolamento predetto.

Lo spoglio delle schede ha dato i seguenti risultati:

Votanti	n.	136
Schede valide	»	133
Schede bianche	»	1
Schede nulle	»	2
Totale	n.	136

Hanno riportato voti nell'ordine:

Cognome e nome	Voti
Bisogno Paolo	45
Tallarida Giuseppe	42
Misiti Raffaello	34
Galoppini Carlo	33
La Bella Agostino	32
Nicolin Angelo	31
Ruocco Domenico	31
Maioli Cesare	29
Cecconi Vittorio	25
Gilardini Aldo	25
Lorenzini Enrico (*)	24
Bertoni Carlo Maria	24
Bravo Pierfrancesco	21
Turriziani Renato	21
Bruno Franco	14
Croatto Ugo	14
Maione Ugo	14
Martellucci Sergio	12
Funiciello Renato	10
Ciribini Giuseppe	8
Lamberti Franco	8
Prodi Romano	8
Russo Gennaro	8
Bianchi Angelo	3
Bosticco Attilio	1
De Rosa Luigi	1
Grisotti Marcello	1

(*) Lorenzini Enrico precede Bertoni Carlo Maria per maggiore età.

A norma dell'art. 3 del regolamento elettorale, risultano eletti quali componenti del Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche, avendo riportato il maggior numero di voti:

Bisogno Paolo
Bravo Pierfrancesco
Cecconi Vittorio
Galoppini Carlo
Gilardini Aldo
La Bella Agostino
Lorenzini Enrico
Maioli Cesare
Misiti Raffaello
Nicolin Angelo
Ruocco Domenico
Tallarida Giuseppe

La composizione nominativa dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche per il quadriennio 22 ottobre 1981-21 ottobre 1985, determinata con ordinanza n. 7045 del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche in data 22 ottobre 1981, emanata ai sensi dell'art. 34 del regolamento elettorale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963, è la seguente:

01 - *Comitato nazionale per le scienze matematiche*

Cognome e nome	Qualifica ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283
Boero Paolo	Membro eletto - lettera *c)*
Ciliberto Carlo	Membro eletto - lettera *a)*
Figà Talamanca Alessandro	Membro nominato - lettera *f)*
Galletto Dionigi	Membro eletto - lettera *a)*
Gatteschi Luigi	Membro cooptato - lettera *g)*
Maioli Cesare	Membro eletto - lettera *e)*
Scimemi Benedetto	Membro eletto - lettera *a)*
Tomassini Giuseppe	Membro eletto - lettera *a)*

02 - *Comitato nazionale per le scienze fisiche*

Cognome e nome	Qualifica ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283
Bertoni Carlo Maria	Membro eletto - lettera *c)*
Bucci Cesare	Membro eletto - lettera *a)*
Cabibbo Nicola	Membro eletto - lettera *a)*
Cavaliere Paolo	Membro eletto - lettera *c)*
Gilardini Aldo	Membro nominato - lettera *f)*
Guerrini Angelo	Membro eletto - lettera *e)*
Mariani Franco	Membro eletto - lettera *a)*
Martellucci Sergio	Membro eletto - lettera *a)*
Picozza Piergiorgio	Membro cooptato - lettera *g)*
Rubino Nicola	Membro eletto - lettera *e)*
Setti Giancarlo	Membro eletto - lettera *a)*

03 - *Comitato nazionale per le scienze chimiche*

Cognome e nome	Qualifica ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283
Battistoni Claudio	Membro eletto - lettera *e)*
Benassi Carlo Alberto	Membro eletto - lettera *a)*
Bravo Pierfrancesco	Membro eletto - lettera *e)*
Caglioti Luciano	Membro nominato - lettera *f)*
Cernia Enrico	Membro cooptato - lettera *g)*
Croatto Ugo	Membro eletto - lettera *a)*
De Candia Francesco	Membro eletto - lettera *e)*
Dejak Camillo	Membro nominato - lettera *f)*
Della Monica Mario	Membro eletto - lettera *c)*
Modena Giorgio	Membro eletto - lettera *a)*
Russo Gennaro	Membro eletto - lettera *a)*
Salvetti Oriano	Membro eletto - lettera *a)*
Tubertini Ottavio	Membro eletto - lettera *c)*
Turriziani Renato	Membro eletto - lettera *a)*

04 - *Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche*

Cognome e nome	Qualifica ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283
Aureli Giuseppe	Membro eletto - lettera *a)*
Baccetti Baccio	Membro eletto - lettera *a)*
Balacco Gabrieli Corrado	Membro eletto - lettera *c)*
Bernelli Zazzera Aldo	Membro eletto - lettera *a)*
Brancati Aldo	Membro cooptato - lettera *g)*
Bruno Franco	Membro eletto - lettera *a)*
Casciani Carlo Umberto	Membro eletto - lettera *a)*
Cascio Giuseppe	Membro eletto - lettera *a)*
Catarsini Orazio	Membro eletto - lettera *a)*
Cazzullo Carlo Lorenzo	Membro eletto - lettera *a)*
Cosmi Ermelando V.	Membro eletto - lettera *a)*
Crepaldi Gaetano	Membro eletto - lettera *a)*
Fazio Ferruccio	Membro eletto - lettera *c)*
Garaci Enrico	Membro eletto - lettera *a)*
Garattini Silvio	Membro eletto - lettera *e)*
La Placa Michele	Membro nominato - lettera *f)*
Manni Ermanno	Membro eletto - lettera *a)*
Manzoli Francesco A.	Membro eletto - lettera *a)*
Martini Luciano	Membro cooptato - lettera *g)*
Misiti Raffaello	Membro eletto - lettera *e)*
Nicolin Angelo	Membro eletto - lettera *e)*
Pontremoli Sandro	Membro eletto - lettera *a)*
Ravagnan Giampietro	Membro eletto - lettera *c)*
Tallarida Giuseppe	Membro eletto - lettera *c)*

05 - *Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie*

Cognome e nome	Qualifica ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283
Bosi Carlo	Membro eletto - lettera *e)*
Funiciello Renato	Membro cooptato - lettera *g)*
Lorenzoni Sergio	Membro eletto - lettera *a)*
Praturlon Antonio	Membro eletto - lettera *a)*
Schiavinato Giuseppe	Membro nominato - lettera *f)*
Stanzione Damiano	Membro eletto - lettera *c)*
Uras Ivo	Membro eletto - lettera *a)*

06 - *Comitato nazionale per le scienze agrarie*

Cognome e nome	Qualifica ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283
Bianchi Angelo	Membro nominato - lettera *f)*
Bosticco Attilio	Membro eletto - lettera *a)*
Damiano Carmine	Membro eletto - lettera *e)*
De Donato Mariano	Membro eletto - lettera *c)*
Galante Ennio	Membro eletto - lettera *e)*
Galoppini Carlo	Membro eletto - lettera *a)*
Giovannozzi Sermanni Giovanni	Membro eletto - lettera *a)*
Grillenzoni Maurizio	Membro eletto - lettera *a)*
Lamberti Franco	Membro eletto - lettera *e)*
Maracchi Giampiero	Membro cooptato - lettera *g)*
Polemio Mario	Membro eletto - lettera *c)*
Rossi Doria Manlio	Membro nominato - lettera *f)*
Scarascia Mugnozza Gian Tommaso	Membro eletto - lettera *a)*
Viggiani Gennaro	Membro eletto - lettera *a)*

07 - *Comitato nazionale per le scienze d'ingegneria e di architettura*

Cognome e nome	Qualifica ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283
Antona Ettore	Membro eletto - lettera *a)*
Beguinot Corrado	Membro nominato - lettera *f)*
Biorci Giuseppe	Membro eletto - lettera *a)*
Casarosa Carlo	Membro eletto - lettera *c)*
Cecconi Vittorio	Membro cooptato - lettera *g)*
Ciribini Giuseppe	Membro nominato - lettera *f)*
Fasano Ernesto	Membro eletto - lettera *a)*
Fabri Gianni	Membro eletto - lettera *e)*
Giangreco Elio	Membro eletto - lettera *a)*
Grisotti Marcello	Membro eletto - lettera *a)*
La Bella Agostino	Membro eletto - lettera *e)*
Lorenzini Enrico	Membro eletto - lettera *a)*
Lunelli Lorenzo	Membro eletto - lettera *a)*
Maione Ugo	Membro eletto - lettera *a)*
Negrini Francesco	Membro eletto - lettera *c)*
Paolini Giorgio	Membro eletto - lettera *a)*
Puddu Pietro	Membro eletto - lettera *c)*
Salsano Adelio	Membro eletto - lettera *c)*
Taddei Mario	Membro eletto - lettera *a)*

08 - *Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche*

Cognome e nome	Qualifica ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283
Bellini Giuseppe	Membro eletto - lettera *b)*
Bolgiani Franco	Membro eletto - lettera *b)*
Bonea Ennio	Membro eletto - lettera *d)*
Borghero Carlo	Membro eletto - lettera *d)*
Calderone Salvatore	Membro eletto - lettera *b)*
D'Auria Elio	Membro eletto - lettera *b)*
Dazzi Nino	Membro cooptato - lettera *g)*
Franchini Raffaello	Membro eletto - lettera *b)*
Fuscagni Spinoso Stefania	Membro eletto - lettera *d)*
Gencarelli Ungarelli Elvira	Membro eletto - lettera *e)*
Gnoli Gherardo	Membro eletto - lettera *b)*
Lazzeroni Romano	Membro cooptato - lettera *g)*
Maltese Corrado	Membro eletto - lettera *b)*
Mariotti Scevola	Membro eletto - lettera *b)*
Mulas Anatra Luisa	Membro eletto - lettera *d)*
Petrucciani Mario	Membro eletto - lettera *b)*
Pozzi Paolini Enrica	Membro eletto - lettera *e)*
Rizza Giovanni	Membro eletto - lettera *b)*
Ruocco Domenico	Membro eletto - lettera *b)*
Verra Valerio	Membro eletto - lettera *b)*

09 - *Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche*

Cognome e nome	Qualifica ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283
Boscarelli Marco	Membro eletto - lettera *b)*
Busnelli Francesco D.	Membro eletto - lettera *b)*
Casolino Vincenzo	Membro eletto - lettera *e)*
Conforti Benedetto	Membro eletto - lettera *b)*
Nigro Mario	Membro eletto - lettera *b)*
Onida Francesco	Membro cooptato - lettera *g)*
Orlando Leoluca	Membro eletto - lettera *d)*
Pugliese Giovanni	Membro eletto - lettera *b)*
Rampulla Francesco Ciro	Membro eletto - lettera *d)*
Villani Antonio	Membro eletto - lettera *b)*

10 - *Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche*

Cognome e nome	Qualifica ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283
Bianchi Tancredi	Membro eletto - lettera *b)*
Bisogno Paolo	Membro cooptato - lettera *g)*
Colantoni Marcello	Membro eletto - lettera *e)*
Daboni Luciano	Membro eletto - lettera *b)*
De Rosa Luigi	Membro eletto - lettera *b)*
Ferrara Gennaro	Membro eletto - lettera *d)*
Gasparini Innocenzo	Membro nominato - lettera *f)*
Preda Stefano	Membro eletto - lettera *d)*
Prodi Romano	Membro nominato - lettera *f)*
Quadrio Curzio Alberto	Membro eletto - lettera *b)*
Quirino Paolo	Membro eletto - lettera *e)*
Rizzi Alfredo	Membro eletto - lettera *b)*
Steve Sergio	Membro eletto - lettera *b)*

11 - *Comitato nazionale per le ricerche tecnologiche*

Cognome e nome	Qualifica ai sensi dell'art. 4 della legge 2 marzo 1963, n. 283
Bisogno Paolo	Membro cooptato - lettera *g)*
Bravo Pierfrancesco	Membro eletto - lettera *e)*
Cecconi Vittorio	Membro cooptato - lettera *g)*
Galoppini Carlo	Membro eletto - lettera *a)*
Gilardini Aldo	Membro nominato - lettera *f)*
La Bella Agostino	Membro eletto - lettera *e)*
Lorenzini Enrico	Membro eletto - lettera *a)*
Maioli Cesare	Membro eletto - lettera *e)*
Misiti Raffaello	Membro eletto - lettera *e)*
Nicolin Angelo	Membro eletto - lettera *e)*
Ruocco Domenico	Membro eletto - lettera *b)*
Tallarida Giuseppe	Membro eletto - lettera *c)*

(7054)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 9 dicembre 1981 la Banca popolare di Apricena - Società cooperativa a r.l. con sede in Apricena (Foggia) è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(7321)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 249

Corso dei cambi del 21 dicembre 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1217,050	1217,050	—	1217,050	1217 —	1217,05	1216,950	1217,050	1217,050	1217,05
Dollaro canadese	1023,500	1023,500	—	1023,500	1023,40	1023,45	1023,070	1023,500	1023,500	1023,50
Marco germanico	532,950	532,950	—	532,950	532,90	532,90	532,790	532,950	532,950	532,95
Fiorino olandese	487,640	487,640	—	487,640	487,50	487,65	487,500	487,640	487,640	487,65
Franco belga	31,685	31,685	—	31,685	31,67	31,65	31,650	31,685	31,685	31,70
Franco francese	210,470	210,470	—	210,470	210,60	210,50	210,440	210,470	210,470	210,50
Lira sterlina	2286,500	2286,500	—	2286,500	2285,50	2286,45	2286 —	2286,500	2286,500	2286,50
Lira irlandese	1899,500	1899,500	—	1899,500	1935 —	—	1902 —	1899,500	1899,500	—
Corona danese	164,250	164,250	—	164,250	164,05	164,20	164,170	164,250	164,250	164,25
Corona norvegese	207,820	207,820	—	207,820	207,60	207,80	207,750	207,820	207,820	207,80
Corona svedese	217,710	217,710	—	217,710	217,65	217,70	217,700	217,710	217,710	217,70
Franco svizzero	667,550	667,550	—	667,550	667,05	667,50	668 —	667,550	667,550	667,55
Scellino austriaco	76,010	76,010	—	76,010	76 —	76,05	76,060	76,010	76,010	76,10
Escudo portoghese	18,450	18,450	—	18,450	18,48	18,40	18,500	18,450	18,450	18,45
Peseta spagnola	12,445	12,445	—	12,445	12,45	12,45	12,445	12,445	12,445	12,44
Yen giapponese	5,540	5,540	—	5,540	5,54	5,53	5,540	5,540	5,540	5,54
E.C.U.	1304,410	1304,410	—	1304,410	—	—	1304,410	1304,410	1304,410	—

Media dei titoli del 21 dicembre 1981

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	36,300
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,500
» 5,50 % » » 1968-83	86,975
» 5,50 % » » 1969-84	83,350
» 6 % » » 1970-85	77,825
» 6 % » » 1971-86	72,150
» 6 % » » 1972-87	70,350
» 9 % » » 1975-90	71,200
» 9 % » » 1976-91	71,975
» 10 % » » 1977-92	77,475
» 12 % (Beni Esteri 1980)	66,200
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73,400
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	88,050
» » » Ind. 1- 1-1980/82	99,475
» » » » 1- 3-1980/82	99,100
» » » » 1- 5-1979/82	99,025
» » » » 1- 5-1980/82	99,100
» » » » 1- 6-1980/82	98,950
» » » » 1- 7-1979/82	98,725
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	98,900
» » » » 1- 8-1980/82	98,500
» » » » 1-10-1979/82	98,575
» » » » 1-10-1980/82	98,500
» » » » 1-12-1980/82	98,900
» » » » 1- 1-1980/83	98,825
» » » » 1-10-1980/83	98,275
» » » » 1- 3-1981/84	97,975
» » » » 1- 4-1981/84	98,675
» » » » 1- 6-1981/84	98,500
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	95,575
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,300
» » » 12 % 1- 4-1982	97,525
» » » 15 % 1- 1-1983	95,400
» » » 18 % 1- 7-1983	98,475
» » » 12 % 1-10-1983	87,050
» » » 12 % 1- 1-1984	85 —
» » » 12 % 1- 4-1984	85 —
» » » 12 % 1-10-1984	83,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 dicembre 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1217 —
Dollaro canadese	1023,285
Marco germanico	532,870
Fiorino olandese	487,570
Franco belga	31,667
Franco francese	210,455
Lira sterlina	2286,250
Lira irlandese	1900,750
Corona danese	164,210
Corona norvegese	207,785
Corona svedese	217,705
Franco svizzero	667,775
Scellino austriaco	76,035
Escudo portoghese	18,475
Peseta spagnola	12,445
Yen giapponese	5,540
E.C.U.	1304,410

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° agosto 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubettificio del Tirreno, con sede in Anzio (Roma), ora S.p.a. Tubettificio Ligure, con sede in Abbadia Lariana (Como) stabilimento di Anzio (Roma), è prolungata a 30 mesi.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco Impianti, stabilimento di Battipaglia (Salerno) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 novembre 1980 al 24 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco Impianti stabilimento di Battipaglia (Salerno), è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. «Atla» di Lanciano (Chieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 febbraio 1981 al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Legas con stabilimento in S. Arpino (Caserta), è prolungata al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maglificio Legas con stabilimento in S. Arpino (Caserta), è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sirio S.a.s., con sede e stabilimento in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 ottobre 1980 al 6 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sirio S.a.s., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 6 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sirio S.a.s., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voxson di Roma, è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal in liquidazione, con sede in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicate in Roma, è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'ambito territoriale di efficacia del decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nel comune di Roma.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salco S.a.s., con sede in Albenga, è prolungata al 28 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Romagnoli stabilimenti di S. Lazzaro di Savena (Bologna) Tredozio (Forlì) e Marzano (Ravenna), è prolungata al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pastificio Guido Ferrara, di S. Paolo Belsito (Napoli), è prolungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SO.GRA.ME di Napoli, è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa - stabilimento di Napoli, è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Industriale di Lanzo - Lanzo (Torino), è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merak di Terni ex Montefobre stabilimento di Terni, è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aersarda di Assemini (Cagliari), è prolungata al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alexandra, con sede in Monzano (Ancona), è prolungata al 4 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alexandra, con sede in Monzano (Ancona), è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Imer S.p.a. Industrie metalmeccaniche riunite - Stabilimento di Catania (ex Elmesa), è prolungata al 19 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Imer S.p.a. - Industrie metalmeccaniche riunite - Stabilimento di Catania (ex Elmesa), è prolungata al 19 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Orsenigo, con sede in Milano, è prolungata al 25 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiart con stabilimento in Baia (Napoli), è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Madison di Casavatore (Napoli), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fluormine stabilimento di Brescia, è prolungata al 19 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mineraria e Metallurgica di Pertusola, con sede legale in Roma e stabilimento e miniere in S. Pietro di Cadore (Belluno), è prolungata al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mineraria e Metallurgica di Pertusola, con sede legale in Roma e stabilimento e miniere in S. Pietro di Cadore (Belluno), è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emanuel Presse, con sede in Torino e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.C.A.F. S.r.l. di Priola - Fraz. Pievetta (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 dicembre 1980 all'8 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.C.A.F. - S.r.l. di Priola - Fraz. Pievetta (Cuneo), è prolungata al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121 disinquinamento del Golfo di Napoli - Impianto di depurazione di Nola-Marigliano, è prolungata di tre mesi. Si

applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sime, con sede in Firenze, è prolungata al 22 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linoleum Narni di Narni Scalo (Terni), è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adica Pongo, con sede in Lastra a Signa (Firenze), e disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1981 al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Videocolor di Anagni (Frosinone), è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 1° dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farad Italiana di Chieti Scalo, è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano, con sede in Torviscosa e stabilimento in Venaria fraz. Altessano (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 giugno 1981 al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Difesa e Spazio, con sede in Roma stabilimenti in Colleferro (Roma), Ceccano (Frosinone), Montalto di Castro (Viterbo) e Pallerone (Massa Carrara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 settembre 1981 al 27 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede legale in Milano e stabilimento in Fiume Veneto (Pordenone), è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificoi Olcese Veneziano, con sede legale in Milano e stabilimento di Torre-Pordenone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 giugno 1981 al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ligmar di Modena è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sintergres Italy, con sede in biella e stabilimento di Pisa, è prolungata all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sintergres Italy, con sede in Biella e stabilimento di Pisa, è prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Manetti & Roberts, con sede legale e uffici amministrativi in Firenze, stabilimento e ufficio tecnico e di ricerca in Calenzano (Firenze), depositi e centri di distribuzione in Firenze, Calenzano (Firenze), Padova, Milano, Catania, Roma e Casoria (Napoli) è prolungata al 7 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati, dei soli depositi e centri di distribuzione di Padova, Milano, Catania, Roma e Casoria (Napoli).

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linoleum, con sede e stabilimento in Vighizzolo di Cantù (Como), è prolungata al 31 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(7283)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Ordinanza 9 dicembre 1981. Aggiornamento dell'allegato I dell'ordinanza ministeriale 6 gennaio 1979, concernente: «Quantità massime di residui di antiparassitari consentite negli alimenti».

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 5, lettera *h*), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Vista l'ordinanza ministeriale 23 settembre 1978, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 ottobre 1978, n. 295, emanata per il recepimento della direttiva CEE del 23 novembre 1976, n. 76/895, concernente le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli;

Vista l'ordinanza ministeriale 6 gennaio 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 febbraio 1979, n. 39 nella quale sono state trasfuse le disposizioni di cui alla precedente ordinanza ministeriale 23 settembre 1978, integrate da analoghe disposizioni concernenti altri antiparassitari per uso agricolo ed altre sostanze alimentari prima non contemplate;

Vista l'ordinanza ministeriale 12 giugno 1981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 2 luglio 1981 con la quale è stata modificata la succitata ordinanza ministeriale 6 gennaio 1979, per recepire la direttiva della commissione CEE, in data 28 marzo 1980, n. 80/428 che modifica l'allegato II della direttiva del Consiglio n. 76/895/CEE, sopracitata;

Vista la direttiva del Consiglio CEE, in data 9 febbraio 1981, n. 81/36/CEE che modifica l'allegato II della direttiva n. 76/895/CEE, sopracitata;

Ritenuto di dover provvedere, per il recepimento della nuova direttiva comunitaria, alla modificazione della sopracitata ordinanza ministeriale 6 gennaio 1979;

Sentita la commissione consultiva di cui all'art. 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

Sentito il Consiglio superiore di sanità:

Ordina:

Art. 1.

L'allegato I dell'ordinanza ministeriale 6 gennaio 1979, alle voci «Dimetoato» e «Ometoato» è modificato come segue:

Denominazione usuale	Denominazione chimica	Quantità massime (in mg/kg (ppm))
Dimetoato	0,0 dimetil-S (N-metil carbamoil metil) ditiofosfato	1,5 (7) barbabietola da zucchero 1 (*) frutta ortaggi 0,2 (8) cereali (2)

Intervallo di sicurezza: 20 gg.

Denominazione usuale	Denominazione chimica	Quantità massime (in mg/kg (ppm))
Ometoato	tiofosfato di 0,0 dimetile e S- (N-metil carbamoilmetile)	0,4 (*) ciliege, (*) cicoria-witloof (*) carciofi (*), spinaci (*) barbabietola da zucchero 0,1 (*) bacche, cipolle, porri, ortaggi-radici 0,2 (*) altri prodotti (frutta e ortaggi) 0,05 cereali (2)

Intervallo di sicurezza: 20 gg.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(7302)

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA

Ordinanza 5 dicembre 1981, n. 453. Riammissione dei comuni di Giugliano in Campania e San Fele al mutuo previsto nell'elenco relativo al gruppo «A» (realizzazione alloggi) e «C» (acquisizione alloggi), di cui al programma di massima approvato con ordinanza commissariale 16 giugno 1981, n. 323.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, nonché provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti;

Visto l'art. 2 del citato decreto-legge;

Visto il successivo art. 3 che attribuisce al commissario straordinario del Governo per la Campania e la Basilicata il compito di redigere, sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati, il programma di massima relativo agli interventi, alle priorità ed alla ripartizione dei fondi per gli effetti di cui al precedente art. 2, tenuto conto che gli eventuali affidamenti già accordati dalla Cassa depositi e prestiti;

Vista l'ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981 con cui veniva approvato il programma di massima dell'art. 3 del decreto-legge 19 marzo 1981, convertito, con modificazioni nella legge 14 maggio 1981, n. 219, relativo agli interventi, alle priorità ed alla ripartizione dei fondi per gli effetti di cui al precedente art. 2;

Considerato che i comuni di Giugliano in Campania e San Fele, pur avendo trasmesso i programmi costruttivi per la realizzazione ed acquisizione degli alloggi previsti dall'ordinanza n. 323 fuori dai termini stabiliti dall'ordinanza medesima hanno però deliberato il relativo programma entro il 31 luglio 1981;

Considerata l'urgenza per i comuni sopracitati di realizzare per il reinsediamento delle popolazioni rimaste prive di alloggi a causa del sisma del novembre 1980, alloggi mediante il finanziamento disposto dall'ordinanza n. 323;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitogli dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Decreta:

Sono riammessi al mutuo previsto nell'elenco relativo al gruppo «A» (realizzazione alloggi) e «C» (acquisizione alloggi) della citata ordinanza 323 i comuni di Giugliano in Campania (Napoli) e San Fele (Potenza).

Napoli, addì 5 dicembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(7286)

Ordinanza 5 dicembre 1981, n. 454. Onorari ai componenti delle commissioni e ai tecnici, professionisti o dipendenti pubblici, incaricati dei collaudi delle forniture di prefabbricati monoblocco abitativi acquistati per il reinsediamento delle popolazioni terremotate.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Considerata l'urgente necessità di provvedere al collaudo delle forniture di prefabbricati monoblocco abitativi acquistati per le necessità del reinsediamento ai fini della definizione degli adempimenti contrattuali;

Vista la legge 2 marzo 1949, n. 143, contenente la tariffa professionale degli ingegneri ed architetti;

Considerato che l'art. 20 della predetta tariffa professionale introduce il concetto di ripetitività in merito alla valutazione degli onorari da corrispondere ai professionisti incaricati dei collaudi;

Considerato che l'avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli in data 23 novembre 1981 con nota cons. 1028/81 - P ha espresso il parere che i contratti di acquisti dei containers

non siano assimilabili agli appalti di opere pubbliche ma bensì a contratto di compravendita pur sussistendo l'obbligo del collaudo dei prefabbricati oggetto della compravendita in aderenza al precetto dell'art. 121 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Ritenuto che, trattandosi di forniture di opere con caratteristiche di ripetitività ma il cui contratto comprende anche il trasporto e il posizionamento dei pezzi forniti l'onorario da corrispondere al professionista incaricato del collaudo debba essere computato sull'importo della fornitura ridotto al 20%;

Sentito il parere espresso dal Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali circa l'opportunità, per un più rapido espletamento dell'incombenza, di provvedere nominando per il collaudo dei prefabbricati funzionari tecnici in servizio o in quiescenza;

Ritenuto altresì che tale tipo di collaudi, in relazione alle caratteristiche di compravendita che rivestono i contratti ed al tipo di adempimenti tecnici richiesti ai collaudatori possa venire affidato anche a tecnici diplomati in possesso di particolare esperienza nelle opere attinenti al reinsediamento delle popolazioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione

Dispone:

Art. 1.

L'onorario da corrispondere ai professionisti incaricati dei collaudi delle forniture di prefabbricati monoblocco abitativi acquistati per il reinsediamento delle popolazioni va computato in base alle vigenti tariffe previste per i collaudi di opere pubbliche, sull'importo del contratto ridotto al 20%;

Art. 2.

Al collaudatore verrà corrisposto un rimborso spese forfettario pari al 20% dell'onorario per tecnici in missione o in servizio nelle zone terremotate della Campania e Basilicata ed al 40% per gli altri tecnici incrementato del 1/100 dell'onorario stesso per ognuno dei comuni in cui sono stati ubicati i prefabbricati monoblocco oggetto della fornitura.

Art. 3.

Per le commissioni di collaudo l'onorario comprensivo del rimborso spese verrà computato aggiungendo all'importo calcolato per un singolo collaudatore un 40% per ogni componente della commissione oltre il primo e suddividendo il totale per il numero dei collaudatori.

Art. 4.

I collaudi di cui all'art. 1 potranno anche venire affidati a tecnici dipendenti dello Stato, in servizio o in quiescenza, anche in possesso di diploma di geometria o perito comunque appartenenti a ruoli tecnici che abbiano prestato fattiva opera nelle zone terremotate della Campania o della Basilicata e dotati di particolare esperienza nel campo del reinsediamento delle popolazioni.

Napoli, addì 5 dicembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(7287)

Ordinanza 6 dicembre 1981, n. 456. Inserimento dei comuni di Cervinara, Ospedaletto d'Alpinolo, S. Potito Ultra e Baiano, nel programma di massima per la urgente realizzazione ed acquisizione di alloggi, di cui all'ordinanza commissariale 16 giugno 1981, n. 323, ed ammissione degli stessi al mutuo da contrarre con la Cassa depositi e prestiti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1981, n. 219, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 nonché provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti;

Visto l'art. 2 del citato decreto-legge;

Visto il successivo art. 3 che attribuisce al commissario straordinario per la Campania e la Basilicata il compito di redigere, sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati, il programma di massima relativo agli interventi, alle priorità ed alla ripartizione dei fondi per gli effetti di cui al precedente art. 2, tenuto conto degli eventuali affidamenti già accordati dalla Cassa depositi e prestiti;

Visto che, per il finanziamento dei programmi di cui al precedente capoverso, la Cassa depositi e prestiti si avvale della somma di lire 1.000 miliardi, di cui al primo comma dello art. 9, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153;

Considerato che, in applicazione dell'art. 85 della legge di conversione 14 maggio 1981, n. 219, una quota di tale somma corrispondente a 450 miliardi di lire dovrà essere destinata al finanziamento delle disposizioni di cui al titolo VIII della legge anzidetta, concernenti gli interventi per l'edilizia nella città di Napoli;

Ritenuto che altra quota di lire 100 miliardi debba essere destinata agli interventi di cui al punto *a*) del menzionato art. 2 del decreto-legge n. 75/1981 così come convertito nella legge 14 maggio 1981, n. 219 e che la residua quota di lire 450 miliardi possa essere utilizzata per gli interventi di cui al successivo punto *b*) concernenti l'urgente realizzazione di alloggi anche attraverso procedimenti di prefabbricazione;

Vista l'ordinanza commissariale n. 323 del 16 giugno 1981;

Vista l'ordinanza commissariale n. 433 del 16 novembre 1981;

Visto il programma di massima previsto dall'art. 3 del decreto-legge 19 maggio 1981, n. 75 che veniva approvato mediante l'ordinanza n 323 del 16 giugno 1981 che prevede la urgente acquisizione nonché realizzazione di alloggi operati anche attraverso sistemi di prefabbricazione pesante;

Ritenuto che si rende necessario apportare talune modifiche alla ordinanza sopracitata relativamente ai gruppi finanziati («A» realizzazione alloggi «C» acquisizione alloggi);

Ritenuto, altresì, per i comuni di: Baiano (Avellino), Cervinara (Avellino), Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino), S. Potito Ultra (Avellino) di predisporre programmi per la urgente acquisizione e realizzazione di alloggi relativamente ad esigenze emerse anche nel corso di frequenti contatti con i sindaci delle suddette amministrazioni;

Vista l'ordinanza n. 452 del 5 dicembre 1981 con la quale al comune di Atripalda viene ridotto il mutuo eventualmente accordato da lire 25 miliardi a lire 20 miliardi;

Sentito l'ufficio di consulenza tecnica di questo commissariato straordinario di Governo, e dopo approfondita indagine;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874 ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Decreta:

Nel programma di massima per la urgente realizzazione ed acquisizione di alloggi di cui all'ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981 gruppo «A» (realizzazioni alloggi) e «C» (acquisizione alloggi) vengono inseriti ed ammessi al mutuo da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, sino all'ammontare per ciascuno specificato i seguenti comuni:

Gruppo «A» (realizzazione alloggi):

comune di Cervinara (Avellino) . . .	L. 1.400.000.000
comune di Ospedaletto d'Alpinolo (Avellino)	» 1.400.000.000
comune di S. Potito Ultra (Avellino) . .	» 1.400.000.000
Totale . . .	L. 4.200.000.000

Gruppo «C» (acquisizione alloggi):

comune di Baiano (Avellino) . . .	L. 800.000.000
Totale . . .	L. 800.000.000

I suddetti comuni sono tenuti, entro e non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza a predisporre gli atti dettati dalla ordinanza n. 323 del 16 giugno 1981 e successive integrazioni e modificazioni (ordinanza n. 433) pena la decadenza del mutuo eventualmente accordato.

I mutui vengono erogati alle condizioni stabilite dall'art. 4 del decreto-legge n. 75 del 19 marzo 1981.

Napoli, addì 6 dicembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(7288)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, concernente l'individuazione delle dotazioni organiche relative ad alcune carriere del personale dell'Istituto predetto;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Accertata la disponibilità dei posti in organico;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nella seduta del 9 marzo 1981;

Vista la deliberazione n. 6/d allegata al verbale n. 58 del 29 aprile 1981, del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità.

Il suddetto posto è messo a concorso per il laboratorio di parassitologia-disciplina: ecologia dei parassiti dell'uomo.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono partecipare i primi ricercatori e i ricercatori che, alla data di pubblicazione del presente decreto, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

Al concorso possono altresì partecipare i ricercatori o docenti, provvisti di laurea, che abbiano compiuto almeno nove anni di servizio complessivo, anche non continuativo, presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca, statali o liberi, italiani o stranieri. Ai fini dell'ammissione al concorso e del passaggio, dopo la conferma in ruolo, alle classi superiori di stipendio il servizio prestato presso università o istituzioni scientifiche straniere, deve essere riconosciuto con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Non sarà considerata, ai fini del computo dei nove anni di servizio richiesti per l'ammissione al concorso, l'attività prestata presso i suddetti istituti in qualità di ospite, borsista, interno, assistente volontario e simili, cioè non sarà valutata l'attività non identificabile in un vero e proprio rapporto di impiego.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso coloro che, nelle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando, posseggono i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche o in scienze naturali o in medicina veterinaria, conseguito presso una università della Repubblica. E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi, dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni novanta, che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12,30 dei giorni non festivi.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) la durata e la natura dei servizi prestati, valutabili ai sensi dell'art. 2 del presente bando, precisando le mansioni svolte durante detti servizi;

10) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità, tempestivamente, le eventuali variazioni del proprio recapito.

I candidati debbono allegare alla domanda di partecipazione al concorso la documentazione attestante i servizi di cui al n. 9) del presente articolo. Qualora detti servizi siano stati prestati presso università o istituzioni scientifiche straniere, il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione al concorso apposita istanza, in carta bollata, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui al precedente art. 2.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello

Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Qualora il candidato risieda temporaneamente all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 5.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.

Le pubblicazioni, con un elenco delle medesime in carta semplice e in duplice copia, dovranno essere presentate a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

Gli altri titoli presentati dovranno ugualmente essere accompagnati da un elenco in carta semplice e in duplice copia.

I titoli che pervengano dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni

Art. 6.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti dieci.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I - pubblicazioni scientifiche: fino a punti 6,00;

cat. II - lavori originali elaborati per il servizio, specializzazioni, libere docenze, incarichi speciali, incarichi universitari ed altri titoli scientifici attinenti ai compiti istituzionali dello Istituto superiore di sanità: fino a punti 4,00.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede la prova d'esame: la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio, sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 7.

L'esame consisterà in una discussione sugli argomenti relativi all'attività svolta da ciascun candidato e sui titoli scientifici prodotti dallo stesso.

Il predetto esame avrà luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, nei giorni che saranno all'uopo fissati.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Per sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Per l'esame potrà essere attribuita a ciascun candidato una votazione non superiore a punti dieci.

L'esame non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno punti sei.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova d'esame, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 31, quarto comma, della citata legge n. 519/1973, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 8.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli ed il punteggio ottenuto nell'esame.

In base alla votazione complessiva, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

A tal fine i candidati che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza di cui al precedente comma dovranno presentare i documenti attestanti il possesso di tali titoli, nelle prescritte forme, alla divisione IV — concorsi, dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno ricevuto il relativo invito.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di preferenza di cui al precedente art. 8, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso medesimo, sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dell'interessato, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, il nominativo del vincitore e la graduatoria degli idonei saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, il posto messo a concorso nel caso in cui questo si renderà disponibile entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 10.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 4 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della

legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 8) o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 11.

Il vincitore del concorso che avrà presentato nel termine di cui all'art. 10 i documenti richiesti e che risulterà in possesso dei prescritti requisiti, sarà assunto in servizio e, dopo un periodo non inferiore a tre anni di regolare ed effettivo servizio, previo giudizio favorevole sulla sua attività scientifica e di servizio da parte del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, sentito il comitato scientifico dell'Istituto medesimo, sarà confermato in ruolo.

Il vincitore che, nel termine stabilito, non assuma regolare servizio, senza giustificato motivo, decade dalla nomina.

Il vincitore del concorso per il quale il giudizio di cui al comma precedente sia sfavorevole, se già dipendente dell'Istituto superiore di sanità sarà collocato nel ruolo dei ricercatori, anche in soprannumero, nella classe di provenienza; se proveniente dall'esterno decadrà dall'impiego.

Questo ultimo avrà diritto ad una indennità *una tantum* pari a due mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni anno di servizio prestato.

Art. 12.

A colui che conseguirà la nomina a dirigente di ricerca sarà corrisposto il trattamento economico relativo alla predetta qualifica previsto dalla normativa vigente.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1981

Il Ministro: ANIASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1981
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 314

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena n. 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . . . .
nato a . . (provincia di . . . . .)
il . . . e residente dal (*a*) . . . .
in . . . (provinica di . . . . .)
c.a.p. . . via . . . . . . n. . . . .
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, laboratorio di parassitologia.

A tal fine dichiara che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (*c*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . presso . . . .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi, valutabili ai sensi dell'art. 2 del bando:

dal . . . . al . . . .
in qualità di . . . . . . presso . . . .;
dal . . . . al . . . .
in qualità di . . . . . . presso . . . .;.

7) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*d*);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

9) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo . . . . c.a.p. . . . . .
numero telefonico . . . . . .

Allega alla presente la documentazione attestante i servizi indicati al precedente punto 6) e (per coloro che hanno prestato servizi presso università o istituzioni scientifiche straniere riconoscibili ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del bando) l'istanza di riconoscimento dei servizi prestati presso università o istituzioni scientifiche straniere.

Allega altresì le pubblicazioni e gli altri titoli di merito con i relativi elenchi in duplice copia.

Data, ...

Firma (*e*) . . . . .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*c*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stato concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(*d*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nella amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*e*) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(7213)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a dieci posti di sostituto per la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Siracusa.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel terzo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 17, parte seconda, del 1° settembre 1981, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e telecomunicazioni di Siracusa del 19 marzo 1981, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a dieci posti di sostituto, bandito con ordinanza del 20 aprile 1978.

(7326)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1981, n. **49.**

Interventi in conto capitale della regione Abruzzo nel settore commercio.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 2 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATIVE E DELLA COOPERAZIONE DI CONSUMO FRA ESERCENTI IL COMMERCIO AL DETTAGLIO.

Art. 1.

Al fine di concorrere al rinnovamento del sistema distributivo si intende favorire lo sviluppo delle forme di associazionismo economico tra piccoli e medi esercenti il commercio al dettaglio, anche con la partecipazione di produttori agricoli e di operatori turistici, e la espansione della cooperazione di consumo sia nella fase dell'approvvigionamento che della vendita delle merci.

Gli interventi finanziari rivestono carattere straordinario ed integrativo rispetto a qualsiasi altra agevolazione prevista da disposizioni in materia.

Art. 2.

Sono ammesse a contributo le iniziative relative a programmi di investimento che abbiano per oggetto congiuntamente o alternativamente:

a) l'acquisto, la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire a magazzini di deposito merci, a centri commerciali, ad altre strutture per la vendita al dettaglio o per la produzione di servizi inerenti all'attività di distribuzione, ivi compreso l'acquisto dell'area occorrente che sia prevista nei piani comunali di cui alla legge n. 426/1971;

b) l'acquisto, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature fisse e mobili relative ai magazzini di deposito merci, ai centri commerciali, ad altre strutture per la vendita al dettaglio o per la produzione di servizi inerenti all'attività di distribuzione.

Art. 3.

Destinatari dei contributi sono:

a) gli esercenti il commercio al dettaglio nell'ambito del territorio abruzzese associati, con rinuncia alle singole autorizzazioni di commercio in cooperativa, in società per azioni, in società in nome collettivo o in società in accomandita, per la gestione comune di un punto di vendita al dettaglio con o senza la partecipazione di produttori agricoli ed operatori turistici;

b) le cooperative, i consorzi, i gruppi di acquisto collettivi aventi fine di mutualità fra gli associati, con o senza la partecipazione di produttori agricoli ed operatori turistici, costituiti per l'acquisto in comune di merci, il deposito e la conservazione delle stesse e la produzione di servizi inerenti all'attività di distribuzione.

Art. 4.

I contributi sono concessi in conto capitale nella misura massima del 50% della spesa complessiva ritenuta ammissibile per la realizzazione dei programmi di investimento.

Art. 5.

Le domande di contributo vanno presentate al sindaco del comune ove si realizzano le iniziative di cui all'art. 2, anche se l'iniziativa investe più comuni.

Le domande devono essere presentate per il corrente anno entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione e per gli anni successivi entro il 31 marzo.

Le domande devono essere corredate con una relazione tecnico-finanziaria, con l'indicazione delle caratteristiche progettuali, l'elenco e le caratteristiche della attrezzatura da acquistare, i preventivi di spesa ed ogni notizia utile, compresa l'elencazione dei contributi o finanziamenti richiesti ed ottenuti per la stessa iniziativa, certificato di iscrizione nel registro delle cooperative o copia autentica notarile dell'atto costitutivo della società richiedente; la situazione patrimoniale relativa, ove possibile, all'ultimo consuntivo approvato; la delibera, anche in estratto, del consiglio di amministrazione che approva l'iniziativa ed autorizza la presentazione della domanda di contributo, la relazione con la indicazione dell'ubicazione, della superficie di vendita e dei generi trattati nei punti di vendita preesistenti all'atto associativo

Il sindaco del comune che ha ricevuto la domanda, entro 30 giorni, la trasmette al presidente della giunta regionale, con tutta la documentazione allegata, nonché con i pareri della commissione comunale per il commercio di cui agli articoli 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e della giunta comunale in ordine alla validità economica dell'iniziativa ed alla sua conformità agli indirizzi urbanistici ed alle previsioni di piani di traffico e di sviluppo commerciale.

Art. 6.

La commissione regionale, di cui al successivo art. 7, entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti rimessi dal sindaco ai sensi dell'ultimo comma della disposizione che precede, esprime sulle domande il proprio parere, congiuntamente alla proposta di delimitazione dell'ammontare dell'investimento e del contributo da concedersi calcolato entro il limite previsto dall'art. 4.

La giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, delibera i contributi sulla base dei pareri espressi dalla commissione.

Art. 7.

La commissione regionale, di cui al precedente articolo, è nominata con provvedimento del presidente della giunta regionale ed è composta:

dal componente la giunta addetto al commercio con funzioni di presidente;

da tre consiglieri regionali designati dal consiglio regionale con voto limitato ad uno;

dai dipendenti regionali con qualifica rispettivamente di « responsabile del settore commercio » e di « responsabile del settore urbanistico »;

da quattro esperti in problemi della distribuzione, scelti uno per provincia, fra i designati dalle maggiori organizzazioni dei commercianti al dettaglio a posto fisso, garantendone comunque la rappresentanza.

Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della Regione.

Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Le spese per il finanziamento della commissione sono a carico della Regione.

Art. 8.

Ai componenti la commissione sono corrisposti i gettoni di presenza, le indennità forfettarie di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio di cui alla legge regionale n. 35 del 10 agosto 1973 e successive modifiche ed integrazioni.

Alle spese per il funzionamento della commissione, di cui al comma precedente, previste in 500.000 per l'anno 1981, si provveda con i fondi stanziati al cap. 70 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981 ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Art. 9.

Su richiesta dei beneficiari, il sindaco accerta l'avvenuto acquisto, secondo i principi di economicità, dei beni mobili per le attrezzature dell'esercizio o la realizzazione dell'iniziativa programmata ed approvata e trasmette la documentazione al presidente della giunta regionale.

La giunta regionale liquida il contributo sulla base dell'accertamento del comune.

Il presidente della giunta regionale concede con proprio decreto il contributo liquidato dalla giunta regionale.

Qualora l'onere effettivamente sostenuto per la realizzazione delle iniziative risulti inferiore a quello preso a base per la concessione del contributo, lo stesso è ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata.

Titolo II

CONTRIBUTO A FAVORE DELLE COOPERATIVE DI GARANZIA DEI COMMERCIANTI

Art. 10.

La regione Abruzzo concorre alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative di garanzia dei commercianti operanti nel suo territorio con un numero di soci non inferiore a 100, con la concessione di un contributo in misura pari alle quote sociali effettivamente versate nel corso dell'anno precedente a quello della domanda, dedotte quelle rimborsate nello stesso periodo.

Per cooperativa di garanzia tra commercianti si intende quella costituita tra esercenti il commercio al dettaglio, in sede fissa o ambulante, gruppi di acquisto, gruppi di vendita, rappresentanti di commercio e titolari di esercizi pubblici.

Le cooperative già esistenti, per godere dei benefici previsti dalla presente legge, devono uniformare, entro sei mesi, il numero minimo dei soci a quello previsto nel primo comma del presente articolo.

Art. 11.

Per le cooperative già costituite e regolarmente iscritte, la Regione corrisponde il contributo di cui all'articolo precedente solo per le nuove quote di capitale sociale effettivamente versate dai soci in epoca successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Le domande di concessione del contributo devono essere indirizzate al presidente della giunta regionale.

Le domande, che fanno carico allo stanziamento del 1981, devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, quelle relative agli anni successivi devono essere presentate entro il 31 maggio di ogni anno.

Le domande devono essere corredate dei seguenti documenti:

a) relazione tecnica dell'attività eventualmente svolta dalla cooperativa di garanzia e dei suoi programmi di intervento;

b) copia dello statuto in vigore;

c) copia dell'eventuale bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci;

d) elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale versato.

Art. 13.

La concessione del contributo di cui all'art. 10 della presente legge e la successiva liquidazione spettano alla giunta regionale.

Art. 14.

Le cooperative di cui all'art. 10 che intendono fruire dei contributi previsti dalla presente legge dovranno prevedere, in particolare, nei loro statuti le seguenti norme:

a) ciascun socio deve sottoscrivere e versare almeno una quota di L. 10.000 e può, se il consiglio di amministrazione lo consente, sottoscrivere e versare altre 29 quote; per i gruppi di acquisto e vendita ciascun gruppo deve sottoscrivere e versare almeno una quota di L. 10.000 per ciascun associato e può, se il consiglio di amministrazione lo consente, sottoscrivere e versare altre 9 quote per ciascun associato;

b) le convenzioni che la cooperativa può stipulare con uno o più istituti bancari per la concessione ai propri soci di crediti, per i quali essa rilascia prestazioni di garanzia per un importo massimo complessivo rapportato a 20 volte le quote sociali sottoscritte e versate, risultanti dall'ultimo bilancio approvato, devono essere preventivamente approvate dalla giunta regionale;

c) il consiglio di amministrazione può avere una durata massima di tre anni;

d) la giunta regionale nomina un membro del collegio sindacale delle cooperative di garanzia;

e) in caso di scioglimento della società i fondi disponibili, detratte le passività e le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, dovranno essere devoluti a favore di iniziative predisposte dall'ente Regione per l'ammodernamento degli esercizi commerciali.

Titolo III

CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI TERRITORIALI DELLA REGIONE PER LA COSTITUZIONE DI AREE ATTREZZATE PER INSEDIAMENTI DI AZIENDE COMMERCIALI.

Art. 15.

La Regione, per spese di urbanizzazione primaria all'interno o a servizio di zona destinata ad insediamenti di aziende commerciali, in conformità alle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici, concede contributi in conto capitale ai comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, sempre che per tali opere si utilizzino aree di proprietà di tali enti territoriali della Regione o comunque acquisite con la procedura prevista dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1964, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni.

Per opere di urbanizzazione primaria si intendono quelle di cui all'art. 4, primo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli enti territoriali locali di cui al primo comma possono chiedere il contributo anche per le seguenti iniziative:

a) progettazione delle aree destinate ad insediamenti di aziende commerciali;

b) elettrificazione industriale di aree destinate ad insediamenti di aziende commerciali;

c) acquisizione di aree destinate ad insediamenti di aziende commerciali con la procedura di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 16.

Il contributo in conto capitale di cui all'articolo precedente è concesso nella misura massima del 50% e, comunque, nei limiti della disponibilità finanziaria stanziata nell'apposito capitolo di bilancio.

Eventuali contributi ottenuti dalla Comunità europea allo stesso titolo sono cumulabili con il contributo regionale e saranno devoluti agli enti locali interessati.

La misura del contributo regionale di cui al comma precedente è aumentata al 60% nel caso che il comune faccia parte di comunità montane.

Art. 17.

Le imprese commerciali non possono alienare, per un periodo di 20 anni, le aree di insediamento per le quali siano state concesse le agevolazioni previste dal presente titolo, salvo l'obbligo, assistito da garanzia ipotecaria, di corrispondere all'amministrazione interessata una somma pari al beneficio goduto, maggiorata degli interessi legali.

Il termine di 20 anni di cui al comma precedente decorre dalla data di concessione del contributo al comune.

Art. 18.

Le domande di contributo di cui all'art. 15 vanno presentate alla giunta regionale - settore commercio, entro il 31 marzo di ogni anno con allegata la sottoindicata documentazione:

a) copia dell'atto, formalmente esecutivo, con il quale l'ente richiedente è stato autorizzato a chiedere il concorso regionale;

b) copia del progetto di massima per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, per le quali si richiede il contributo, completo di relazione tecnica illustrativa e del relativo computo metrico;

c) estratto dello strumento urbanistico, approvato e vigente nel comune, comprovante che l'area zonale per cui si richiede l'intervento è destinata ad insediamenti di imprese commerciali all'ingrosso.

Art. 19.

Il settore commercio della giunta regionale istruisce le domande.

In base all'annuale disponibilità finanziaria del bilancio, la giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, fissa entro il 30 giugno di ogni anno, il programma di ripartizione dei fondi disponibili indicando, altresì, anche in relazione alla compatibilità dei costi prospettati in rapporto alle opere che si intendono realizzare, gli eventuali casi di inammissibilità al contributo.

Agli enti richiedenti saranno comunicati l'ammontare del contributo ammissibile ed il termine entro il quale dovrà essere presentato il progetto esecutivo delle opere approvate dagli enti stessi.

La giunta regionale determina definitivamente, in relazione alla corrispondenza del progetto esecutivo con quello di massima, l'entità del contributo da concedere ed il termine entro il quale l'opera deve essere realizzata.

I benefici previsti dal presente titolo sono concessi con decreto del presidente della giunta.

Art. 20.

La erogazione del contributo è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, all'atto della formale consegna dei lavori.

La giunta regionale accerta, tramite i propri uffici, l'attuazione delle iniziative ammesse ai benefici.

L'ente interessato deve trasmettere al settore commercio della giunta gli atti di contabilità finale, regolarmente approvati al fine della determinazione della congruità del contributo concesso, per l'eventuale restituzione di parte del contributo stesso, per lavori non eseguiti.

Art. 21.

Qualora le aree o parte di esse su cui siano state eseguite opere di urbanizzazione assistite da contributo regionale, non siano in concreto destinate ad insediamenti di imprese commerciali, le somme ottenute dai comuni a titolo di contributo, devono essere restituite gravate dagli interessi legali.

Art. 22.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1981, in L. 300.000.000, si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2898 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981.

La partita n. 9 dell'elenco n. 4, allegato al predetto bilancio, è ridotta della corrispondente somma di L. 300.000.000.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1981 sono istituiti ed iscritti, per competenza e per cassa, i seguenti capitoli del sett. 22, tit. II, sez. X, ctg. III, dest. progr. 1, natura giuridica 1:

cap. 2271 « Contributi in conto capitale per favorire lo sviluppo delle forme associative e della cooperazione di consumo fra esercenti il commercio al dettaglio » con lo stanziamento di L. 100.000.000;

cap. 2272 « Contributi in conto capitale per favorire lo sviluppo di cooperative di garanzia fra esercenti il commercio al dettaglio, in sede fissa o ambulante, gruppi di acquisto, gruppi di vendita, rappresentanti di commercio e titolari di esercizi pubblici », con lo stanziamento di L. 100.000.000;

cap. 2273 « Contributi in conto capitale a favore dei comuni *con popolazione superiore a 15 mila abitanti per la costruzione* di aree attrezzate per insediamenti di imprese commerciali » con lo stanziamento di L 100.000.000.

Per gli esercizi successivi al 1981, le relative leggi di bilancio determinano gli oneri occorrenti per i rispettivi anni, nei limiti degli stanziamenti all'uopo indicati nel bilancio pluriennale.

Art. 23.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'aquila, addì 6 novembre 1981

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1981, n. **50.**

Modifica dell'art. 8 della legge regionale n. 47 del 21 maggio 1976 recante norme: « Riorganizzazione e finanziamento delle associazioni pro-loco ».

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 2 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 8 della legge regionale n. 47 del 21 maggio 1975, è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione del piano annuale di ripartizione dei contributi alle associazioni pro-loco, iscritte all'albo regionale d'Abruzzo, la spesa prevista per l'anno 1981 è di L. 250.000.000.

All'onere relativo si provvede come segue:

1) quanto a L. 100.000.000, con i fondi già iscritti al cap. 2154 del bilancio 1981; quanto a L. 150.000.000, mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2898: « Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale », iscritto nel medesimo bilancio 1981;

2) lo stanziamento di competenza e quello di cassa del cap. 2154 vengono, pertanto, integrati di lire centocinquanta milioni; la partita n. 8 iscritta nell'elenco n. 4 allegato al bilancio per l'esercizio 1981, è soppressa.

Per gli anni successivi al 1981, la spesa occorrente per la copertura dell'assunzione dell'onere derivante dall'attuazione del piano finanziario di riparto dei contributi alle associazioni pro-loco, sarà annualmente determinata dalle leggi di bilancio, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 novembre 1981

NENNA D'ANTONIO

(7152)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1981, n. **76.**

Interventi nel settore sanitario per strutture, attrezzature ed altro (Rifinanziamento della legge regionale 31 dicembre *1965, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni* - Rifinanziamento della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, art. 17, lettera c).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 116 *del* 23 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità previste dall'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, così come sostituito dall'art. 10 della legge *regionale 19 agosto 1977, n. 52, è autorizzato nell'esercizio 1981* un limite di impegno di lire 2.000 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 2000.

L'onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 2.000 milioni, relativi all'annualità autorizzata per lo esercizio 1981, fa carico al cap. 7606 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 6.000 milioni per il piano, di cui lire 2.000 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 6.000 milioni si fa fronte:

per lire 5.500 milioni, di cui lire 2.000 milioni per l'esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981, e precisamente:

a) per lire 2.000 milioni per l'esercizio 1981 dalla rubrica n. 3 - partita n. 10, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio predetti;

b) per lire 3.500 milioni dalla rubrica n. 3 - partita n. 8, del sopraspecificato elenco n. 5;

per le restanti lire 500 milioni mediante storno di pari importo dal cap. 1953 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 2.

Per le finalità previste dall'art. 5, lettera *a*) della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio 1981, la spesa di lire 2.000 milioni da utilizzarsi per interventi urgenti nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.

La predetta spesa di lire 2.000 milioni fa carico al cap. 7623 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 2.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 9, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 3.

Per le finalità previste dall'art. 5, lettera *a*), della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per il piano 1981-83, per il periodo relativo agli esercizi 1982 e 1983, la spesa complessiva di lire 6.000 milioni.

La predetta spesa di lire 6.000 milioni fa carico al cap. 7622 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1982-83, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 6.000 milioni.

Al predetto onere di lire 6.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 (rubrica n. 3 - partita n. 10, dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

Art. 4.

Per le finalità previste dall'art. 17, lettera *c*), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, è autorizzata la concessione di contributi in conto capitale fino al 100% della spesa riconosciuta ammissibile.

Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'esercizio 1981.

La predetta spesa di lire 800 milioni fa carico al cap. 7624 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 800 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 800 milioni si fa fronte:

per lire 400 milioni mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 11, dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);

per le restanti lire 400 milioni mediante prelievo di pari importo dall'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980, con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1980, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 novembre 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1981, n. 77.

Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 116 *del* 23 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ULTERIORI MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 1976, N. 60

Art. 1.

Nella legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, così come modificata dalla legge regionale 1° settembre 1979, n. 57, le attribuzioni demandate al presidente della giunta regionale o all'assessore delegato ai beni ambientali e culturali spettano invece all'assessore all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali e ai beni ambientali e culturali; quelle demandate al dirigente del servizio dei beni ambientali e culturali spettano al direttore regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.

Inoltre ogni qualvolta si faccia menzione del servizio dei beni ambientali e culturali, la menzione si intende riferita alla direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è sostituito dal seguente:

« La concessione delle sovvenzioni è subordinata allo stanziamento, nel bilancio annuale dell'ente locale interessato, di una congrua somma per le medesime finalità. La misura della sovvenzione regionale è determinata tenendo conto delle necessità delle biblioteche di nuova istituzione, dell'attività, della funzione e del patrimonio dei singoli istituti bibliotecari, nonché dell'entità dello stanziamento disposto a favore della biblioteca dall'ente locale di appartenenza ».

Al medesimo art. 11 è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Potranno essere altresì concessi finanziamenti, nei limiti del 5% dello stanziamento annuale di bilancio, per progetti di automazione bibliotecaria che rivestano interesse regionale ».

Art. 3.

In deroga al disposto di cui al primo comma dell'art. 29 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, le domande relative alla concessione dei finanziamenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, aggiunto con il precedente art. 2, potranno essere presentate, per l'esercizio finanziario 1981, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 31 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è sostituito dal seguente:

« La spesa ammissibile comprende anche quella per l'eventuale acquisto dell'area necessaria, una quota, non superiore all'8 % del costo complessivo, per spese generali, tecniche e di collaudo, nonché l'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per l'acquisto di attrezzature e di arredamento ».

La norma di cui al precedente comma si applica anche ai provvedimenti in corso.

Art. 5.

Il termine di cui all'art. 35 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è prorogato, in via di sanatoria, al 31 dicembre 1983.

Art. 6.

Il secondo periodo del secondo comma dell'art. 41 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è sostituito dal seguente:

« Correlativamente il limite massimo dell'importo del contributo è fissato in lire 75 milioni nel primo caso e in lire 35 milioni nel secondo caso ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'art. 42 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'emissione del decreto di concessione del contributo per opere che non riguardino le strutture murarie dell'immobile e comportino una spesa non superiore ai 35 milioni, è necessaria e sufficiente la presentazione:

1) di una circostanziata relazione sui lavori da eseguire, integrata da una documentazione fotografica;

2) di un dettagliato preventivo di spesa;

3) del visto della competente soprintendenza, a norma dell'art. 18 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 o dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

4) di una dichiarazione attestante le modalità di copertura della spesa non coperta dal contributo regionale ».

La norma di cui al precedente comma si applica anche ai provvedimenti in corso.

Capo II

ULTERIORI MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 21 LUGLIO 1971, N. 27

Art. 8.

Nella legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, modificata e integrata con le leggi regionali 20 agosto 1973, n. 49, 17 luglio 1974, n. 30, 25 novembre 1975, n. 72, 16 agosto 1976, n. 43 e 1° settembre 1979, n. 57, le attribuzioni demandate al presidente della giunta regionale o all'assessore delegato ai beni ambientali e culturali spettano all'assessore all'istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali e ai beni ambientali e culturali.

Art. 9.

I primi tre commi dell'art. 1 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, così come modificati con le leggi regionali 16 agosto 1976, n. 43 e 1° settembre 1979, n. 57, sono sostituiti dai seguenti:

« Ad integrazione della tutela esercitata dallo Stato, a norma dell'art. 9 della costituzione e delle vigenti leggi sulla protezione delle cose d'interesse storico-artistico e delle bellezze naturali, l'amministrazione regionale è autorizzata:

a) a procedere alla catalogazione sistematica del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia e a istituire il relativo inventario;

b) a promuovere ed effettuare il restauro del medesimo patrimonio;

c) a condurre, con finalità strettamente scientifiche, ricerche archeologiche, anche mediante attività di scavo.

Al restauro del predetto patrimonio, a chiunque esso appartenga, nonché alla manutenzione delle attrezzature e dei laboratori di cui all'art. 5 si fa fronte con la disponibilità del capitolo di spesa relativo al funzionamento del centro di catalogazione.

I proprietari dei beni mobili di valore artistico, storico o culturale, già catalogati ed inventariati, hanno titolo a fruire del beneficio del restauro dei medesimi a cura e spese della Regione; nelle spese di restauro sono comprese eventuali spese di trasporto del bene culturale oggetto dell'intervento ».

Art. 10.

Il testo dell'art. 4-*bis* della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, aggiunto con la legge regionale 16 agosto 1976, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Le attività riguardanti il restauro e la ricerca archeologica sono condotte d'intesa con i competenti organi dello Stato ».

Art. 11.

I primi due commi dell'art. 5 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, così come modificati con le leggi regionali 20 agosto 1973, n. 49, 16 agosto 1976, n. 43 e 1° settembre 1979, n. 57, sono sostituiti dai seguenti:

« E' istituito il centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli-Venezia Giulia.

Al predetto centro sono attribuiti i seguenti compiti:

a) provvedere alla catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia;

b) curare l'impianto, la redazione, la conservazione e l'aggiornamento del relativo inventario;

c) promuovere ed effettuare il restauro del predetto patrimonio;

d) condurre, con finalità strettamente scientifiche, ricerche archeologiche, anche mediante attività di scavo.

Il predetto centro è un organo straordinario dell'amministrazione regionale alle dipendenze della direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali ed ha sede presso la Villa Manin di Passariano ».

Art. 12.

Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, così come modificato con le leggi regionali 17 luglio 1974, n. 30 e 16 agosto 1976, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Alla catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia, alla redazione del relativo inventario, all'attività volta al restauro e alla ricerca archeologica possono essere chiamati a collaborare istituti, enti specializzati ed esperti ».

Capo III

MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 1976, N. 5

Art. 13.

Nell'ambito delle iniziative atte a favorire il restauro e il riutilizzo del patrimonio architettonico rurale, di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, l'amministrazione regionale è autorizzata a conferire incarichi per la effettuazione di ricerche preliminari e per altre prestazioni professionali finalizzate al recupero ed al restauro di beni architettonici rurali.

Capo IV

INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DI IMMOBILI DI NOTEVOLE VALORE ARTISTICO, STORICO O CULTURALE

Art. 14.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti, per un periodo non superiore ai venti anni, nella misura del 7% della spesa riconosciuta ammissibile, a favore dei proprietari di immobili di notevole valore artistico,

storico o culturale per il restauro e la sistemazione degli immobili stessi e, limitatamente agli enti locali e loro consorzi, anche per l'acquisizione di immobili aventi i medesimi requisiti, da destinare ad uso della comunità.

Art. 15.

Le domande di concessione dei contributi previsti dall'articolo precedente devono essere presentate alla direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono essere corredate da:

1) la deliberazione dell'organo competente dell'ente o dell'istituzione, con cui si autorizza l'avvio del procedimento amministrativo diretto alla realizzazione dell'opera ed al conseguimento del contributo;

2) una dichiarazione della competente soprintendenza, attestante il notevole valore artistico, storico o culturale dell'immobile;

3) una dichiarazione dell'ente richiedente, attestante i contributi eventualmente concessi dallo Stato o da altri enti pubblici per la medesima iniziativa;

4) una relazione dalla quale risultino l'uso attuale e quello previsto dell'immobile;

5) nel caso di acquisizione, una perizia di stima del valore dell'immobile da acquistare;

6) nel caso di sistemazione, una relazione dalla quale risultino:

a) la misura della degradazione dell'immobile;

b) la natura e l'entità dei lavori da eseguire;

c) la spesa preventivata per l'esecuzione dei lavori medesimi.

Art. 16.

La spesa riconosciuta ammissibile può comprendere una quota non superiore al 10% del costo totale dell'opera per spese generali, tecniche e di collaudo, nonché per compensi, rimborsi e altri oneri per ricerche preliminari, consulenze ed altre prestazioni professionali.

Nel caso di cumulo con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da altri enti pubblici, l'importo delle predette provvidenze verrà detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 17.

Qualora i beneficiari dei contributi previsti dal precedente articolo abbiano fatto ricorso ad operazioni di mutuo, le quote annue costanti del contributo possono essere versate direttamente all'istituto mutuante.

Capo V

RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 11 E 22 DELLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 1976, N. 60

Art. 18.

Per le finalità previste dagli articoli 11 e 22 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1981, e precisamente:

a) lire 450 milioni, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1981, per le finalità di cui all'art. 11;

b) lire 300 milioni per le finalità di cui all'art. 22.

Capo VI

NORME FINANZIARIE

Art. 19.

Per le finalità previste dall'art. 13 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 5 milioni per l'esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al titolo I - sezione II - rubrica n. 8 - categoria III - il cap. 2807 con la denominazione «Spese per l'effettuazione di ricerche preliminari e per altre prestazioni professionali finalizzate al recupero ed al restauro di beni architettonici rurali» e con lo stanziamento di lire 5 milioni per l'esercizio 1981.

Al predetto onere di lire 5 milioni si fa fronte mediante utilizzo — ai sensi del primo comma dell'art. 9 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 — della quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l'esercizio 1980, approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1817, del 4 maggio 1981.

Art. 20.

Per le finalità previste dall'art. 14 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 200 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 2000.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981 è istituito al titolo II - sezione II - rubrica n. 8 - categoria XI - il cap. 8086 con la denominazione «Contributi annui costanti a favore dei proprietari di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale per il restauro e la sistemazione degli immobili stessi e, limitatamente agli enti locali e loro consorzi, per l'acquisizione di immobili aventi i medesimi requisiti, da destinare ad uso della comunità» e con lo stanziamento di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 200 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981.

Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (rubrica n. 3 - partita n. 37 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Art. 21.

L'onere di lire 450 milioni, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1981, previsto dalla lettera *a*) del precedente art. 18, fa carico al cap. 2852 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981, il cui stanziamento viene elevato di lire 450 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 50 milioni per l'esercizio 1981.

L'onere di lire 300 milioni, previsto dalla lettera *b*) del precedente art. 18, fa carico al capitolo 2890 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83, il cui stanziamento viene elevato di lire 300 milioni.

All'onere complessivo di lire 750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 2000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio 1981 (rubrica n. 8 - partita n. 2 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 novembre 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1981, n. 78.

Rifinanziamento delle provvidenze creditizie sui conferimenti di cereali a cooperative agricole.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 116 *del* 23 *novembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'agevolazione di cui all'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, ove concessa alle cooperative che essiccano cereali, sarà — per dette cooperative — pari alla differenza tra il tasso d'interesse stabilito dallo Stato per le operazioni di credito agrario di esercizio e quello dovuto dalle ditte prestatarie che verrà determinato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura.

Art. 2.

Per le finalità previste dall'art. 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, così come integrato all'art. 19 della legge regionale 1° settembre 1979, n. 58, è autorizzata per il piano 1981-83, per il periodo relativo agli esercizi 1982 e 1983, la spesa di lire 1.200 milioni.

L'onere di lire 1.200 milioni fa carico al cap. 7255 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 1.200 milioni.

Al predetto onere di lire 1.200 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica n. 3 - partita n. 45 - dell'elenco n. 5 allegato al piano medesimo).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 novembre 1981

COMELLI

(7076)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100813530)